

PIANO GENERALE

DI

CENSURA

PER LE PROVINCIE LOMBARDE

COLL'AGGIUNTA

DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI MASSIMA

Emanato posteriormente alla sua attivazione

Ch'ebbe luogo col primo maggio 1816.



MILANO

DALL'IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1841.

**PIANO GENERALE
DI
CENSURA
PER LE PROVINCIE LOMBARDE**

Attivato col Dispaccio Presidenziale 20 aprile 1816, n.º $\frac{1257}{P.}$ in forza della Sovrana Risoluzione 25 marzo 1816 comunicata col Dispaccio del Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura 2 aprile 1816.

TITOLO PRIMO.

Attivazione di un Ufficio di Censura.

a) Per l'attivazione dell'Ufficio di Censura e per le sue attribuzioni vedi la Notificazione Governativa 22 aprile 1816, allegato B (Atti del Governo, vol. 1.º del 1816, pag. 352).

b) Sussiste inoltre in ogni Capoluogo di Provincia sotto gli ordini del R. Delegato un R. Censore e Revisore dei libri, le cui attribuzioni sono indicate dalla medesima Notificazione Governativa 22 aprile 1816, allegato B.

c) Attualmente vi è presso l'Ufficio di Censura, oltre i quattro Censori, un Direttore provvisorio cui incumbe di dirigere le operazioni dell'Ufficio. Dispaccio Vicereale 8 marzo 1840, n.º 2701; Dispaccio Presidenziale 18 marzo 1840, n.º $\frac{1841}{P.}$, in Censura 19 marzo 1840, n.º 723.

La sovrintendenza agli affari essendo ora affidata al Direttore, tutti i quattro Censori si occupano esclusivamente della revisione delle materie ad essi assegnate, V. § 1 c.

Per la manipolazione d'ufficio vedi le Istruzioni al § 8 del Piano e l'allegato A, come pure le Istruzioni pei librai 18 luglio 1818 annesse alla Notificazione Governativa 21 luglio 1818, allegato C (Atti del Governo, vol. 2.º del 1818, pag. 153).

a) Per le istruzioni che servono di norma nel disimpegno delle incumbenze di Censura vedi, oltre i paragrafi susseguenti del Piano generale, le Notificazioni Governative 22 aprile 1816, allegato B e 21 luglio 1818, allegato C.

Art. 1. Vi sarà in Milano, sotto l'immediata direzione del Governo, un Imperiale Regio Ufficio di Censura composto di quattro Censori.

2. Uno di questi sarà Capocensore per dirigere le operazioni, e questa sovrintendenza verrà conciliata colla revisione delle materie a lui particolarmente assegnate a norma dell'articolo 6.

3. Per assistere al Capocensore nella corrispondenza, nella tenuta del protocollo e nell'ulteriore disbrigo degli affari saranno eletti due Impiegati presso l'Ufficio della Censura col titolo di Revisori dei libri, incaricati altresì di assistere il Capocensore nel rivedere i libri che vengono presentati per confrontarli coi cataloghi dei permessi o proibiti, e di mantenere l'ordine nella manipolazione d'ufficio, la buona classificazione e custodia dei volumi giacenti in deposito presso l'Ufficio medesimo.

Vi saranno inoltre un Cancellista per le copie e spedizioni de' pieghi, ed un Portiere.

4. Verrà destinato un locale nella sede dell'Imperiale Regio Governo o in qualunque altro edificio pubblico possibilmente vicino alla Dogana per uso di tale dipartimento, che dovrà avere almeno una stanza pel Capocensore, una pei Revisori dei libri, una ben vasta pel Cancellista e pel collocamento de' libri e de' manoscritti, ed un'anticamera pel Portiere.

5. Questa Censura ha l'incarico di rivedere tutto ciò che è stampato e tutto ciò che vuole stamparsi, vale a dire tutti i libri che s'introducono dall'estero, e tutti i manoscritti che vogliansi dare alla stampa nell'interno

b) L'Ufficio di Censura rivede, oltre i libri e i manoscritti, *le incisioni*, Notificazione Governativa 22 aprile 1816, allegato B;

le litografie, le carte di musica, le immagini e gli emblemi formati in qualunque materia e per mezzo di qualsiasi arte e mestiere, V. § 61 b;

le medaglie, V. § 61 a del Piano generale.

c) Le restrizioni controdescritte concernono

le gazzette estere e nazionali, la cui revisione è riservata alla Direzione generale di Polizia in Milano, e nei Capiluoghi di Provincia al Regio Relegato, V. § 45 del Piano generale e Notificazione Governativa 22 aprile 1816, allegato B;

la rappresentazioni teatrali, di cui è affidata la censura agli Uffici di Polizia sotto la direzione della rispettiva Superiore Autorità, V. il titolo VI del Piano generale, l'Appendice al medesimo, parte II, e Notificazione Governativa 22 aprile 1816, allegato B;

i fogli volanti, i quali, ad eccezione delle preghiere, prediche, ecc., spettano alla Direzione generale della Polizia in Milano, V. § 56 a e 57 del Piano generale, l'Appendice al medesimo, parte I, ed ai Censori provinciali sotto la direzione del Delegato nelle Provincie, V. l'Appendice suddetta e la Notificazione Governativa 22 aprile 1816, allegato C.

delle provincie soggette a questo Governo, colle restrizioni che si esporranno in seguito.

6. Saranno assegnate dal Capocensore per sè e per gli altri Censori le rispettive materie da esaminarsi, con riparto eguale ed equo secondo i talenti e l'abilità particolare di cadauno, e secondo quel ramo di scienze a cui ognuno si è dedicato.

TITOLO II.

Regole pei Censori.

7. Stabilita in tal modo l'I. R. Censura nelle Provincie Lombarde, resta il più importante, quello cioè di provvederla d'istruzioni chiare, dettagliate e precise, sulle quali essa debba regolarsi. I dettami della prudenza individuale sono troppo vaghi e non mai uniformi, e la migliore delle Leggi è sempre quella che ammette nell'applicazione il meno possibile di arbitrij.

Vedi le Istruzioni pei librai 18 luglio 1818, allegato C.

8. L'allegato A contiene le istruzioni per la manipolazione degli affari presso l'Ufficio di Censura.

a) Il Censore che ha ammessa alla stampa un'opera viene dichiarato responsabile degli sbagli manifesti da esso commessi nella revisione e delle conseguenze che fossero per derivarne anche in confronto degli editori, i quali dopo avere dal canto loro adempiuto a tutti gli obblighi di Censura si trovassero pregiudicati dalla successiva proibizione di un'opera di già approvata dall'Ufficio di Censura e chiedessero il relativo compenso, non dovendo giammai questa indennizzazione stare a carico dell'Erario.

Dispaccio del Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura 14 febbrajo 1830; Dispaccio Presidenziale 5 marzo 1830, n.º $\frac{1322}{P.}$, in Censura 10 marzo 1830, n.º 803.

Nota di S. E. il signor Conte Sedlnitzky, Presidente del

9. Dietro le Sovrane prescrizioni vigenti negli Stati ereditarj di S. M. può ogni Censore in regola ammettere da sè un libro od un manoscritto sulla propria responsabilità, non così però proibirlo.

prefato Dicastero Aulico, diretta a S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicerè 2 agosto 1835; Dispaccio Vicereale 24 settembre 1835, n.º $\frac{8383}{P.}$; Dispaccio Presidenziale 3 ottobre 1835, n.º $\frac{7582}{P.}$; Decreto Governativo 30 ottobre 1835, n.º 33765-4352, in Censura 10 novembre 1835, n.º 3264; D.A.C. (*) 30 novembre 1840; Dispaccio Presidenziale 21 dicembre 1840, n.º $\frac{9169}{P.}$, in Censura 24 dicembre 1840, n.º 3929.

Fra i libri e gli articoli proibiti si annoverano i seguenti:

I. Provenienti dall'estero.

a) Le bibbie stampate e distribuite gratis od a prezzo assai tenue a cura di società od anche di Governi esteri non debbono essere sparse negli Stati di S. M., nè dee permettersi che siffatte società si formino negli Stati medesimi. Lo smercio delle bibbie, come quello di altri libri, non può aver luogo che col mezzo dei librai ed in conformità dei Regolamenti vigenti. Sovrana Risoluzione 23 novembre 1816; D.A.C. 26 novembre 1816; Dispaccio Presidenziale 9 dicembre 1816, n.º $\frac{3315}{P.}$, in Censura 11 dicembre 1816, n.º 3346; D.A.C. 3 dicembre 1829 e D.A.C. 27 giugno 1839; Disp. Pres. 4 agosto 1839, n.º $\frac{3595}{P.}$, in Censura 7 agosto 1839, n.º 2291.

b) Ogni libro stampato all'estero senza l'approvazione dell'I. R. Censura, che porti la firma d'un negoziante di libri austriaco, dev'essere assolutamente proibito, senz'aver riguardo al suo contenuto, e senza distinzione se la falsa firma vi sia stata applicata con assenso di un nazionale od altrimenti. D.A.C. 22 ottobre 1821; Dispaccio Governativo 17 novembre 1821, n.º 32054-4733, in Censura 22 novembre 1821, n.º 2815.

c) La vendita delle ristampe estere di libri stampati nelle Provincie austriache è generalmente proibita, e quindi deve farsi noto a tutti gli stampatori e librai essere vietato di assumere esemplari ristampati fuori dello Stato d'un'opera, la cui prima edizione ebbe luogo nelle Provincie austriache, sotto la stessa pena comminata per le ristampe e le contraffazioni. Questa disposizione è pure estesa ai calcografi, ai litografi ed agli editori di musica ed altre stampe. D.A.C. 20 giugno 1825; Decreto Governativo 9 agosto 1825, n.º 21205-3462, in Censura 16 agosto 1825, n.º 2165.

Ristampe estere di opere nazionali non possono essere ammesse nel commercio interno, nè comprendersi ne' cataloghi stampati dei librai nazionali. D.A.C. 12 giugno 1834; Dispaccio Presidenziale 26 giugno 1834, n.º $\frac{4225}{P.}$, in Censura 28 giugno 1834, n.º 1706.

d) Opere consistenti di più volumi stampate all'estero non possono essere annunciate per l'associazione da librai nazionali prima della *completa* loro pubblicazione e successiva ammissione per parte dell'I. R. Autorità di Censura, il quale divieto si estende pure all'annuncio della ristampa e traduzione di esse eseguita nell'interno prima che sia uscita per intero l'opera originale, onde con ciò impedire annunzi precoci d'intraprese che in forza delle massime date per norma alla Censura possono venire a mezzo corso sospese. D.A.C. 29 luglio 1821; Dispaccio Presidenziale 20 agosto 1821, n.º $\frac{3922}{P.}$,

10. Tutti i libri o manoscritti che sono trovati qualificati alla proibizione debbono essere sottoposti alla decisione dell'Eccelso I. R. Aulico Dicastero di Censura.

(*) Con queste iniziali si segneranno nelle successive note per maggiore brevità i Dispacci del Supremo Dicastero Aulico di Polizia e Censura.

in Censura 23 agosto 1821, n.º 2003; D.A.C. 12 aprile 1826; Dispaccio Presidenziale 1.º maggio, n.º $\frac{2479}{P.}$, in Censura 3 maggio 1826, n.º 1131.

e) Se i singoli volumi di un'opera composta di più tomi riportano una diversa classificazione di Censura, deve valere per l'opera intiera la decisione che fra quelle pronunciate pei singoli volumi apparisce della categoria più rigorosa. D.A.C. 23 novembre 1830; Dispaccio Presidenziale 13 dicembre 1830, n.º 7709, in Censura 18 dicembre 1830, n.º 4067.

Questa massima si applica ai fogli periodici in corso, nel caso soltanto in cui si tratti di una collezione che comprenda numeri permessi e numeri eccettuati, dovendosi allora la collezione considerare come un'opera di molti volumi. Decreto Presidenziale 11 gennajo 1831, n.º $\frac{8143}{P.}$, in Censura 14 gennajo 1831, n.º 119.

f) L'introduzione dei libri giudaici ed ebraici di religione e d'istruzione stampati all'estero è assolutamente proibita, rimettendosi al trattamento ordinario di Censura quelle opere scritte in lingua ebraica che versassero sopra altre materie fuori di quelle sopraccennate. D.A.C. 31 gennajo 1840; Dispaccio Presidenziale 19 febbrajo 1840, n.º $\frac{1198}{P.}$, in Censura 21 febbrajo 1840, n.º 485.

Libri in lingua illirica e valacca non possono essere introdotti nello Stato senza speciale permissione. Notificazione Governativa 10 novembre 1840, V. § 99 b.

II. Nazionali.

g) Opuscoli di tristi pronostici e consimili fogli volanti od articoli di giornali, i quali non servono che a spargere l'inquietudine fra il popolo, non saranno ammessi alla stampa. Sovrana Risoluzione 26 agosto 1816; D.A.C. 28 agosto 1816; D. Pres. 6 settembre 1816, n.º $\frac{1918}{P.}$, in Censura 7 settembre 1816, n.º 2241.

h) È proibita la stampa degli scritti contenziosi che si presentano per le cause giudiziarie avanti i Tribunali. D.A.C. 1.º novembre 1816; Disp. Governativo 27 novembre 1816, n.º 41996-5577, in Censura 2 dicembre 1816, n.º 3230.

Potrà permettersi la stampa di allegazioni giudiziarie per cause pendenti in estero Stato, qualora nelle medesime non s'incontrino cose che si oppongano alle discipline di Censura. Dispaccio Govern. 1.º giugno 1819, n.º 11375-2018, in Cens. 4 giugno 1819, n.º 1395. V. Notificazione Govern. 21 luglio 1818, § 9 b, all.º C.

i) Non deve ammettersi alla stampa alcuna raccolta privata di leggi, regolamenti, ordinazioni pubbliche di qualunque sorta, sia che riguardino tutti i rami della pubblica amministrazione, sia che parzialmente si riferiscano soltanto a taluno di essi. I commentarj delle leggi saranno, prima di ammetterli, presentati all'I. R. Commissione Aulica di Legislazione. D.A.C. 12 luglio 1823; Dispaccio Presid. 26 luglio 1823, n.º $\frac{3158}{P.}$, in Censura 2 agosto 1823, n.º 1779.

j) La pubblicazione litografica di un'opera già stampata è considerata come la ristampa con lettera e trattata nello stesso modo come una stampa qualunque vietata in generale. I riclami contro le ristampe abusive debbono essere demandati alla prima Istanza politica, salvi i soliti giudizj superiori. Sovrana Risoluzione 26 giugno 1825; Dispaccio della Cancell. Aul. 14 luglio 1825, n.º 20563-

1342; Notificazione Governativa 2 settembre 1825, n.º 25288-4247 (Atti del Governo, vol. 2.º del 1825, pag. 93).

La proibizione delle contraffazioni di stampe e d'incisioni si estende anche alla meccanica contraffazione di quelle opere dell'arte plastica che formando per sè stesse un insieme, costituiscono delle rappresentazioni figurate o in tutto rilievo o in mezzo rilievo, o che sono unicamente destinate ad essere esposte al pubblico, eccettuando per altro da tale proibizione quei lavori plastici i quali benchè formino per sè stessi un intiero fossero destinati ad usi materiali, ovvero servissero puramente ai prodotti di qualche arte meccanica. Sovrana Ris. 17 novembre 1838; Disp. della Cancell. Aul. 12 aprile 1839, n.º 11245-836; Notif. Gover. 14 agosto 1839, n.º 27573-3406 (Atti del Governo, vol. 2.º del 1839, pag. 139).

k) Negli scritti che si presentano alla Censura dovrà essere tolta qualunque cosa che possa produrre amarezza ed irritamento fra le diverse confessioni religiose. Sov. Ris. 17 luglio 1838; Disp. Aul. Cens. 26 luglio 1838; Disp. Pres. 27 agosto 1838, n.º 7005, in Censura 30 agosto 1838, n.º 2518.

l) È proibita la pubblicazione nell'interno della Monarchia di ritratti, d'incisioni, di litografie, ecc. allusivi a Napoleone qualora vogliano essere posti in vendita separatamente o come oggetto principale di una pubblicazione. D.A.C. 2 luglio 1840; Decreto Presid. 25 luglio 1840, n.º $\frac{5029}{P.}$, in Censura 26 luglio 1840, n.º 2114.

V. § 11 h.

V. § 2º del Piano generale con le aggiunte e le Convenzioni per la garanzia della proprietà letteraria. Allegati *D, E e F.*

m) Non è permesso d'ingiuriare con acri censure qualunque siasi classe od ordine di cittadini. Disp. Pres. 10 ottobre 1817, n.º $\frac{2540}{P.}$, in Censura 14 ottobre 1817, n.º 2498.

Nell'esame di manoscritti presentati per l'ammissione alla stampa, i quali contengono passi che possono ferire la riputazione altrui, si deve distinguere tra la riputazione letteraria e personale, od escludere le censure personali, specialmente se sono fatte in modo indecente e contumelioso, rimettendosi per quelle letterarie al criterio dei Censori lo stabilire i confini tra la vivacità e l'insolenza della critica. Dispaccio Presidenziale 6 febbrajo 1823, n.º $\frac{491}{P.}$, in Censura 11 febbrajo 1823, n.º 336.

n) Non è permesso agli stampatori di comprendere nei loro almanacchi le notizie che si riferiscono ai Dicasteri ed agli Uffici pubblici, essendo queste esclusivamente riserbate all'Almanacco Imperiale della provincia. Decreto Gov. 1.º novembre 1816, n.º 59576-5412, in Censura 6 novembre 1816, n.º 2946; Dec. Gov. 23 nov. 1816, n.º 41138-5606, in Censura 28 novembre 1816, n.º 3210.

L'ammissione degli scritti qui sotto notati è vincolata alla osservanza delle previe pratiche descritte come seguono:

a) Tutti gli scritti sopra oggetti della Finanza austriaca sia che provengano dall'estero, sia che si vogliano stampare ed inserire nei giornali dello Stato, dovranno essere rigorosamente esaminati ed indi rimessi al Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura per ottenere la previa vidimazione del Dicastero Aulico della Finanza, eccetto soltanto quelli che fossero già stati approvati e riportati sul catalogo mensile della Censura Aulica, o che fossero stati pubblicati nelle gazzette e nei fogli periodici di Vienna. D.A.C. 15 giugno 1816; Disp. Gov. 2 luglio 1816, n.º 28038-3378, in Cens. 6 luglio 1816, n.º 1598.

b) Tutte le opere sulla legislazione austriaca del matrimonio, prima che siano ammesse alla stampa dall'Ufficio di Censura, debbono sottoporsi all'esame ed alla decisione del Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura. D.A.C. 10 settembre 1819; D. Pres. 2 ottobre 1819, n.º $\frac{4003}{p.}$, in Cens. 5 ottobre 1819, n.º 2531.

c) I commentarj delle leggi saranno, prima di ammetterli, presentati all'I. R. Commissione Aulica di Legislazione, V. § 10 i.

d) Si riferirà alla decisione del Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura ogni qual volta si tratti di traduzioni in italiano dal tedesco, dall'inglese, dal francese o da altra lingua di opere stampate od introdotte nello Stato che non fossero ammesse senza restrizione o non risultassero ancora classificate, ed anco allorquando si presenti per sè stessa dubbia la convenienza di permettere la riproduzione di opere che innocue in un tempo od in altre provincie possono essere divenute pericolose per sopravvenute circostanze, ed avuto riguardo allo stato delle opinioni nella provincia nella quale si estendono le ispezioni dell'Ufficio di Censura. In nessun caso potrà darsi ai §§ 13 e 14 del Piano di Censura un'estensione tale che deroghi all'espresso comando e si opponga all'urgente bisogno di tenere lontani gli errori del guasto spirito del secolo. D.A.C. 29 giugno 1825; Decreto Presid. 22 luglio 1825, n.º $\frac{5066}{p.}$, in Censura 27 luglio 1825, n.º 1989 [sic].

e) I libri e manoscritti italiani, ecc. che si riferiscono a cose o circostanze politiche in materia storica od altrimenti, debbono rimettersi all'esame della Censura Aulica. D.A.C. 9 settembre 1825; Dispaccio Pres. 29 settembre 1825, n.º $\frac{6701}{p.}$, in Censura 1.º ottobre 1825, n.º 2651.

Opere che tocchino la politica dovranno rassegnarsi col voto del Censore al Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura. D.A.C. 12 aprile 1826; Decreto Pres. 1.º maggio 1826, n.º $\frac{2479}{p.}$, in Censura 3 maggio 1826, n.º 1131.

f) Intorno al previo esame dei libri teologici per parte dell'Autorità ecclesiastica e di quelli che riguardano i limiti delle due podestà spirituale e secolare, V. § 20 a, b, c e d.

g) È permessa la pubblicazione e la vendita dei ritratti di S. M. l'Imperatore o degli altri membri della Famiglia Imperiale in *abito civile*, semprechè siffatti ritratti siano

11. Siccome però pochi sono i libri e manoscritti che, trattando di politica, possano dirsi esenti da ogni minima censura, nè rendesi cosa agevole che un solo uomo riconosca tutte le <in>convenienze¹ che vi si trovano sparse, quindi in certi casi delicati, per non rimettersi ad una sola decisione, dovranno essere sottoposti al Governo non solo i libri e manoscritti qualificati alla proibizione, ma anche quelli di materie politiche che il Censore crederà suscettibili di ammissione. Per questi ultimi però basterà la sola decisione del Governo, sottoponendo i primi alla superiore sanzione col di lui parere.

¹ Der Druck von 1841 hat sinnenstellend „convenienze“, die Korrektur entspricht dem Text der Venediger Richtlinien von 1815.

rassomiglianti agli Augusti Personaggi e dignitosamente eseguiti. L'Ammissione alla stampa dei ritratti dei prefati Augusti Personaggi viene concessa dalla Presidenza del Governo. D.A.C. 19 maggio 1835; D. Presid. 20 giugno 1835, n.º 4243, in Censura 27 giugno 1835, n.º 1895. D.A.C. 6 gennajo 1836; Dispaccio Presidenz. 27 detto n.º $\frac{659}{P.}$, in Censura 1.º febbrajo 1836, n.º 259.

h) Immagini riprodotte coll'incisione o colla litografia rappresentanti in modo per sè stesso incensurabile la persona di Napoleone Bonaparte o i fatti d'armi di lui e de' suoi Generali sono da classificarsi col *transeat*; nel caso però in cui per motivi particolari potessero emergere delle eccezioni, saranno sottoposte all'*erga schedam*, e secondo le circostanze anche assolutamente proibite colla formola *damnatur*. La decisione in proposito resta riservata alla Presidenza di Governo cui l'Ufficio di Censura dirigerà di caso in caso le relative stampe ed immagini. D.A.C. 22 ottobre 1838; Circolare della Presidenza 3 novembre 1838, n.º $\frac{9499}{P.}$, in Censura 6 novembre 1838, n.º 3160.

Le premesse disposizioni intorno al trattamento di Censura da applicarsi alle stampe, alle litografie e ad altri prodotti dell'arte del disegno concernenti Napoleone e le sue geste si riferiscono a quelle che provengono dall'estero. Nell'interno della Monarchia non devesi ammettere la pubblicazione di ritratti, d'incisioni, di litografie, ecc. allusivi a Napoleone, qualora vogliano essere posti in vendita separatamente o come oggetto principale di una pubblicazione. Questa disposizione però non trova applicazione a vignette o ad altri disegni uniti ad opere storiche di una maggiore estensione, in cui il testo costituisce l'oggetto principale ed i disegni e le vignette non servono che di ornamento oppure d'illustrazione accessoria. Le vignette ed i disegni accessorj qui sopra mentovati dovranno per l'ammissione inoltrarsi alla Presidenza di Governo. D.A.C. 12 febbrajo e 2 luglio 1840; Disp. Presid. 25 luglio 1840, n.º $\frac{5019}{P.}$, in Censura 26 luglio 1840, n.º 2114.

i) L'Ufficio di Censura in Milano è autorizzato ad ammettere, come per lo passato, tutte le ristampe di opere classiche e di altri libri innocui, dispendendo però dal Governo in tutti quei casi nei quali a norma del medesimo per le prime edizioni. Le nuove traduzioni non si mettono nella classe delle ristampe. D.A.C. 28 maggio 1816; Decreto Gover. 19 giugno 1816, n.º 26932-3239, in Censura 27 giugno 1816, n.º 1526.

j) L'Ufficio di Censura prima di ammettere alla stampa qualsivoglia libro di testo o di disciplina per le scuole consulterà il Governo, per attenderne le relative dichiarazioni. D. Gov. 28 dicembre 1819, n.º 28198-3468, in Censura 31 dicembre 1819, n.º 3225.

k) Gli articoli concernenti l'impresa delle strade ferrate e destinati per l'inserzione nei fogli pubblici devono prima dell'ammissione riportare il *visto* del relativo Dipartimento Governativo. Dispaccio Presidenziale 17 giugno 1837, n.º $\frac{3866}{P.}$ Così pure vengono altri articoli e scritti di minor importanza concernenti oggetti di pubblica amministrazione, prima che siano ammessi alla stampa, presentati al *visto* del relativo Dipart. Gover. o dell'Autorità Camerale, V. § 57 a. Le opere di maggior estensione concernenti siffatti oggetti vengono rimesse al previo esame del relativo Dicastero Aulico col mezzo della Censura Aulica, V. §§ 11, 18, 20 c, 24 e 29 del Piano

generale ed il § 39 dell'Istruzione per la manipolazione, allegato A.

l) Tutti gli articoli di gazzetta od altri scritti che si riferiscono tanto al contegno d'ufficio quanto alle relazioni d'ufficio di un Impiegato giudiziario non possono essere stampati senza avere ottenuta la previa vidimazione della Presidenza dell'I. R. Tribunale d'Appello. D.A.C. 30 aprile 1840; D. Pres. 21 maggio 1840, n.º $\frac{3425}{P.}$, in Censura 26 maggio 1840, n.º 1453.

m) Tutti i libri e manoscritti presentati alla Censura e concernenti materia medica o chirurgica in lingua italiana o latina debbono spedirsi preventivamente alla Facoltà medica dell'I. R. Università di Pavia per rigoroso esame, e quindi sottoporsi a norma del risultamento del preventivo esame all'ordinaria evasione di Censura. D.A.C. 11 maggio 1826; D. Pres. 9 giugno 1826, n.º $\frac{3121}{P.}$, in Censura 11 giugno 1826, n.º 1569.

I manoscritti e le opere stampate che pervengono all'Ufficio di Censura e contengono cose mediche in tutto o in parte, saranno rimessi alla Facoltà medica in Pavia per l'esame preventivo, ed in caso necessario anche al Protomedico pel suo giudizio. D.A.C. 28 gennajo 1827; D. Pres. 26 febbrajo 1827, n.º $\frac{1093}{P.}$, in Censura 3 marzo 1827, n.º 571.

n) Prima di ammettere alla stampa i rapporti od i giudizi che l'I. R. Istituto delle Scienze ed Arti ha emessi sulle opere stategli a tal fine presentate dagli autori, si richiederà la vidimazione della Presidenza dello stesso Istituto apposta al relativo manoscritto. D. Pres. 15 aprile 1841, n.º $\frac{1855}{P.}$, in Censura 18 aprile 1841, n.º 1127.

o) All'uopo di evitare che artisti di canto e di ballo non vengano nei fogli periodici annunciati come scritturati pei RR. Teatri prima che la loro scrittura abbia riportata la regolare superiore approvazione, non si ammetteranno siffatti annunzi senza il previo *visto* della Direzione dei RR. Teatri. D. Pres. 13 maggio 1840, n.º $\frac{1367}{P.}$, in Censura 15 marzo 1840, n.º 686.

p) Non si accorderà la licenza per la stampa delle *circolari per imprese commerciali* se queste non abbiano dapprima riportato l'approvazione del competente Tribunale di commercio, oppure dell'Autorità che ne fa le veci. D.A.C. 27 maggio 1816; D. Gov. 6 giugno 1818 [sic], n.º 25493-3028, in Cens. 11 giugno 1816, n.º 1350.

q) Gli autori delle collezioni di leggi sull'industria e sul commercio e di altre compilazioni ordinate dall'I. R. Cancelleria Aulica riunita, producendo i rispettivi manoscritti per ottenere l'*imprimatur* dell'Ufficio di Censura, dovranno unire un certificato comprovante l'incarico avutone d'ufficio. D.A.C. riunita 26 maggio 1823, n.º 1600-900; D. Gov. 18 giugno 1823, n.º 18004-1179, in Cens. 26 giugno 1823, n.º 1469.

r) Le dissertazioni che gli studenti in legge sull'Università di Pavia sono obbligati a pubblicare (col permesso della Facoltà politico-legale) in occasione della laurea, non hanno altro scopo che quello di presentare un saggio dei loro progressi sulla cognizione teorica della legge, e non possono quindi risguardarsi quali commenti alle leggi da pubblicarsi colle stampe da uomini versati negli studj anche pratici della scienza legale, i quali sono riservati all'esame della Commissione Aulica di Legislazione, onde guarentirsi che il commentatore non si allontani o non si opponga allo spirito delle leggi veglianti nello Stato. Saranno quindi le dette dissertazioni da

sottoporsi all'Ufficio di Censura come qualunque altra stampa. D. Gover. 11 aprile 1825, n.º 9947-1766, in Censura 15 aprile 1825, n.º 1015.

s) Ogni qual volta l'Ufficio di Censura consulta la Presidenza o il Governo, il Direttore dell'Ufficio nell'accompagnare il voto del Censore deve esprimere il proprio motivato parere. Disp. Presid. 8 luglio 1830, n.º $\frac{4188}{P.}$, in Cens. 10 luglio 1830, n.º 2258.

V. § 24 per gli articoli concernenti la Casa regnante ed il ministero, § 57 per gli oggetti di pubblica amministrazione, § 42 per gli avvisi letterarj, § 45 per la distribuzione dei giornali, § 61 *a* per le medaglie.

V. § 98 per l'annuncio di opere nazionali. V. § 11 *d*.

a. V. § 10 *n*.

b. Negli almanacchi si deve far menzione del Santo di cui il Sovrano porta il nome. D. Pres. 10 agosto 1835, n.º $\frac{4313}{P.}$, in Censura 12 agosto 1835, n.º 2357.

12. Serve di massima generale che non devesi ammettere nulla che sia contro la religione dominante, gl'interessi del Sovrano e dello Stato, e contro i buoni costumi.

13. Dall'applicazione di tale principio alle diverse materie ne vengono le seguenti regole di dettaglio, alle quali dovranno strettamente attenersi i Censori. Nella disamina dei libri e dei manoscritti deve farsi un'esatta distinzione fra le opere, il di cui contenuto è destinato per gli uomini di lettere, ed i libercoli di puro trattenimento, gli scritti popolari e le produzioni di fantasia.

Non qualifica al nome di opera erudita la mole del libro, ma bensì l'importanza e la qualità dell'argomento, e il modo con cui viene maneggiato.

Le stesse opere erudite dividonsi in due classi: alla prima appartengono quegli scritti che si distinguono per nuove scoperte, nuove idee e per una esposizione chiara e concisa; alla seconda quelle meschine compilazioni e ripetizioni di dottrine e massime pubblicate le mille volte.

14. Le opere della prima classe debbono essere trattate colla maggior indulgenza e non proibite senza assai rilevanti cagioni. Nel caso anche che si rendesse necessaria una restrizione, non se ne faccia cenno nei pubblici avvisi.

15. Le opere della seconda classe non meritano questa tolleranza, non apportando esse vantaggio veruno, e potendosene ritrar la sostanza da fonti più pure.

16. I libercoli destinati per la massa del pubblico o per la gioventù, e quelli di trattenimento sono da trattarsi con tutto il rigore della Censura in questi casi conviene sopprimere non solo tutto ciò che è contrario alla religione, alla moralità, al rispetto ed attaccamento verso la Casa regnante, ed alla forma attuale di Governo, ma anche tutto ciò che non influisce vantaggiosamente sul cuore e sullo spirito, e che non tende che a solleticare i sensi; fa d'uopo quindi opporsi con fermezza alla propagazione della nocevole lettura dei romanzi. Qui non si parla di que' pochi fra loro che rischiarano la ragione e formano il cuore, ma di quell'ammasso terribile di romanzi che non versano che sopra amori o che empiono la fantasia di chimere.

17. I parti della fantasia e dei poeti sono destinati pel popolo, e non possono quindi essere separati dalla categoria degli scritti popolari. Tuttavia le opere classiche di questo genere non devono essere trattate con tutto il rigore dettato dalle prescrizioni contenute nell'art. 16, ma nemmeno poi coll'indulgenza additata dall'art. 14, e ciò tanto meno, quanto che esse non sono qualificate a promuovere il bene generale o particolare; scopo al quale tendono quelle contemplate dall'art. 14.

V. i §§ 10 e 11 colle aggiunte ed i §§ 24 e 57.

18. Le opere nelle quali si prede ad esaminare l'amministrazione dello Stato in generale o ne' suoi singoli rami, a scoprire dei difetti od errori, a proporre de' miglioramenti, ad indicare dei mezzi onde ottenere dei vantaggi, a svelare degli avvenimenti passati, ecc., non deggiono essere senz'altro plausibile motivo proibite, se anche le massime ed idee dell'autore non fossero quelle del Governo. Opere di simil genere deggiono però essere scritte con dignità e prudenza, evitando ogni personalità ed offesa, e tutto ciò che può attaccare i costumi od altrimenti essere nocevole allo Stato.

Converrà usare ogni precauzione nell'esame delle opere di simil genere, perchè troppo rilevanti sono le conseguenze che derivar potrebbero dall'abuso della concessa libertà.

V. i §§ 10 e 11 colle aggiunte ed i §§ 24 e 57.

19. Le stesse cautele dovranno praticarsi rispetto a quelle opere che contengono discussioni sugli affari e rapporti politici dei differenti Stati, o che per qualsisia ragione potessero dispiacere ad una Potenza estera, o compromettere la politica dell'austriaco Governo.

a) I libri teologici, di divozione e gli scritti di simil genere devono essere preventivamente presentati al competente Arcivescovo o Vescovo, dopo di che i libri e manoscritti passeranno insieme colle osservazioni dell'Autorità spirituale al Censore per le cose teologiche. Qualora poi non si concordassero le sentenze dell'Autorità predetta e del Censore, saranno trasmessi gli atti col mezzo del Governo al Presidente dell'Aulico Dicastero di Censura per essere sottoposti alla decisione di S. M. Ris. Sov. 10 luglio 1814; D.A.C. 21 aprile 1816; D. Gov. 11 maggio 1816, n.º 22166-2570, in Censura 14 maggio 1816, n.º 1072.

b) Dovranno assoggettarsi all'esame delle Autorità ecclesiastiche anche le opere teologiche provenienti dall'estero quantunque non classificate nei cataloghi dei libri proibiti. D. Gov. 27 maggio 1816, n.º 24266-2872, in Censura 3 giugno 1816, n.º 1257.

c) I libri che riguardano i limiti delle due podestà spirituale e secolare o trattano della storia ecclesiastica, sia generalmente, sia specialmente, non vengono sottoposti all'esame degli Ordinariati, ma secondo i casi alle decisioni delle Auliche Autorità. Nei casi dubbj l'Ufficio di Censura dirigerà siffatti libri col rispettivo voto del Censore alla Presidenza di Governo per le ulteriori disposizioni. Le opere poi che sono dall'Ufficio di Censura rimesse all'esame degli Ordinariati debbono da questi essere restituite dopo il tempo necessario

20. I libri teologici che riguardano i limiti della podestà spirituale e secolare sono una materia assai delicata, ed esigono una fondata cognizione del gius pubblico, ecclesiastico e civile, e delle leggi in tal proposito vigenti negli Stati di S. M. Sarà quindi con particolare cura evitato che non vengano introdotti o fomentati principj tendenti a pregiudicare i diritti del Sovrano.

all'esame senza indugio alcuno. Sov. Ris. 1.º ottobre 1818; D.A.C. 13 novembre 1818; D. P. 28 novembre 1818, n.º $\frac{2753}{P.}$, in Censura 2 dicembre 1818, n.º 2970. D.A.C. 10 ottobre 1834; D.P. 12 novembre 1834, n.º $\frac{7229}{P.}$, in Censura 14 novembre 1834, n.º 3089.

I libri teologici e di divozione cattolici, i quali dall'Ufficio di Censura vengono rimessi al previo esame degli Ordinarij ond'essere stampati nelle Provincie austriache, debbono portare impressa l'approvazione dell'Ordinariato competente che l'avrà data, valendosi a ciò della formola *admittitur*. Sov. Ris. 17 settembre 1826; D.A.C. 30 novembre 1826; D.P. 8 febbrajo 1827, n.º $\frac{438}{P.}$, in Censura 12 febbrajo 1827, n.º 339. D. P. 4 luglio 1827, n.º $\frac{4293}{P.}$, in Censura 11 luglio 1827, n.º 1914.

V. i §§ 10 e 11 colle aggiunte.

Pei libri di medicina V. § 11 m.

V. § 11 k del Piano generale e § 14 delle Istruzioni per la manipolazione.

21. Le opere le quali attaccano il Supremo Capo dell'Impero, la sua Dinastia od anche Governi esteri, che hanno per iscopo di seminare il malcontento e di turbare la pubblica tranquillità, di rompere i nodi fra Sovrano e suddito, di sovvertire la religione dello Stato, di corrompere la moralità, di fomentare la superstizione; le opere che predicano il socinianismo, il deismo o materialismo, sature o libelli ingiuriosi di qualsisia sorta debbono essere trattate con tutto il rigore della Censura; giacchè, lungi dal promuovere la felicità generale od individuale, esse tendono anzi a distruggerla dalle fondamenta, e non hanno in conseguenza alcun diritto ad indulgenza.

22. Nei libri di fisica, medicina, chirurgia, anatomia e storia naturale sarà permesso il parlare in termini dell'arte di ogni materia a quella spettante, ma se ne escluderanno, massimamente se scritti in italiano e tascabili, tutte le descrizioni e frasi assolutamente oscene che possono senza danno della sostanza essere omesse o colorite dall'autore. A quelli però che trattano la materia scientificamente e per le persone dell'arte non sarà applicabile una tale restrizione.

23. Le dediche a persone viventi di qualunque siasi libro o foglio volante non saranno ammesse se non previo l'assenso in iscritto del mecenate.

24. Non si permetterà la stampa di elogi o d'altri annunzi riguardanti l'Augustissimo nostro Monarca, i Membri della Famiglia Imperiale, od anche il Ministero, il Governo, oppure i Membri del medesimo, se non dopo l'approvazione diretta del signor Referente di Censura presso il Governo.

Se però detti elogi od annunzi fossero già stati pubblicati a Vienna od in altre provincie della Monarchia Austriaca, in allora il Censore potrà ammetterli da sè solo.

25. Gli autori, i manoscritti de' quali non vennero ammessi alla stampa dal Supremo Auilico Dicastero di Censura, possono, qualora si credano trattati con troppo rigore, rivolgersi coi loro motivi giustificativi al

a) V. § 11 i.

b) I testi di opere teatrali da rappresentarsi spettano per la revisione agli Uffici di Polizia, V. Titolo VI del Piano generale, Appendice al medesimo, parte II e Notificazione 22 aprile 1816, all.º B.

a) Si richiederà da qualunque petente, a cui accordi un'opera qualificata con formola proibitiva, la solita reversale, colla quale si obbliga in iscritto di servirsi del libro accordato, solo per uso proprio, e di non venderlo nè prestarlo ad altra persona. D.A.C. 9 dicembre 1817; D. C. 22 dicembre 1817, n.º 33252-5794, in Censura 24 dicembre 1817, n.º 3192.

Supremo Aulico Dicastero politico, il quale sottopone poi l'affare a S. M. col proprio parere.

26. I Censori dovranno nella disamina de' testi usare la maggiore sollecitudine combinabile con una matura ponderazione del loro intrinseco valore.

I testi di Opere teatrali, Commedie e simili, che manoscritti dovranno essere presentati per ottenere il permesso della stampa, dovranno in regola essere riveduti almeno entro otto giorni, ed anche più presto se fia possibile, specialmente i Drammi in musica, i testi de' quali, per ragione de' continui cambiamenti che sogliono farsi al Teatro, non sono per lo più in ordine che verso il termine delle prove.

Gli altri testi, se portano i sei fogli di stampa, si spediranno entro 15 giorni; se il doppio entro un mese, e così in proporzione.

Questo termine sarà però minore o maggiore secondo la maggiore o minore affluenza degli affari, riportandosi su di ciò alla diligenza de' Censori ed alla sorveglianza del Capocensore, onde togliere ogni motivo di giusto reclamo.

27. La Censura si serve esclusivamente delle seguenti formole:

Per opere stampate o sia libri,

Admittitur per quelle che non contengono la menoma cosa censurabile, e che in conseguenza possono essere vendute pubblicamente ed annunziate nelle gazzette.

Transeat per quelle opere che possono bensì essere vendute, ma non esposte all'occhio del pubblico nei negozj de' librai od annunziate ne' fogli. Tali opere non sono proibite, quantunque contengano qualche articolo censurabile, perchè o di troppo tenue mole, o di troppo poca importanza per accrescere il catalogo de' libri proibiti, reputandosi bastevole questa specie di oscurità, per la quale vengono condannate.

Erga schedam per quelle opere nelle quali il cattivo supera il buono e l'utile, e che possono essere rilasciate dietro un superiore permesso a persone notoriamente sagge, dotte, di buona fama o costituite in dignità e cariche.

Damnatur, questo è il massimo grado di proibizione, ed è riservato per opere che tendono a sovvertire lo Stato, la Religione e la Morale.

Anche tali libri vengono con maggiore riservatezza rilasciati dietro superiore permesso ma soltanto in casi particolari a Letterati di buon senno, che non sanno abusare de' libri proibiti.

28. Tale permesso viene in regola concesso dal solo Supremo Aulico Dicastero di Censura, sentito il parere del Governo, al quale viene presentato il ricorso dal rispettivo libraj o proprietario.

V. § 4 delle Istruzioni per la manipolazione.

a) I libri, le stampe, le litografie, ecc. che vengono sequestrati (per qualunque siasi motivo) ed anche per contravvenzione alle leggi di Finanza saranno mandati all'Ufficio di Censura della città in cui risiede il Governo. A quest'Ufficio incumbe poi l'obbligo di classificare i libri ad esso spediti secondo i rapporti di Censura, di ritenere all'oggetto di distruggerli quelli che pel loro contenuto riprovevole in grado superiore riguardo alla religione, ai costumi e allo Stato, o per offesa all'onore sono da distruggersi secondo le prescrizioni vigenti, di custodire presso di sè gli altri libri ecc. meno riprovevoli, ma non permessi, sino a tanto che sarà disposto nelle vie regolari per la loro esportazione all'estero, e di restituire i permessi alle rispettive Autorità Camerali coll'indicazione delle corrispondenti decisioni della Censura per l'ulteriore procedura a norma dei regolamenti di Censura. D.A.C. 26 aprile 1840; D. Presidenziale 11 maggio 1840, n.º $\frac{3256}{P}$, in Censura 14 maggio 1840, n.º 1314, V. § 43 a del Piano generale.

29. A' viaggiatori però, ai quali siano stati tratti i libri proibiti, vengono questi restituiti sopra loro ricerca avanti la loro partenza, nel modo indicato nelle istruzioni, rimanendo essi intanto in custodia presso l'Ufficio della Censura.

30. Siccome poi molte opere vengono segnate col *damnatur*, ed a molti supplicanti non si permettono i libri proibiti ricercati, rimane quindi a' librai una quantità di opere che dovranno rispedire a librai esteri nella maniera prescritta dalle istruzioni per la manipolazione degli affari di Censura.

31. Nel solo caso di un sommo grado di perniciosità, empietà od oscenità non sarà nemmeno permesso di rispedirle all'estero, ma dovranno essere annichilate.

32. Le massime indicate per la censura de' libri sono applicabili anche ai manoscritti; le formole di censura per quelli che si ammettono alla stampa sono le seguenti:

1.º *Admittitur*, coll'indicazione del luogo in cui si stampano;

2.º *Permittitur*, coll'ideale indicazione di un luogo estero o senza alcuna indicazione;

3.º *Toleratur*, quando il manoscritto può bensì essere stampato o messo in catalogo, ma non annunziato nelle gazzette. Serve per quegli scritti che possono essere letti solo da persone colte e che non sono qualificati a girare fra il pubblico de' lettori. Questo genere di decisione può anche valere per quegli opuscoli politici, la diffusione de' quali vuol essere ignorata dal Governo.

Pei manoscritti poi che non vengono ammessi alla stampa si osservano le formole seguenti:

1.º *Non admittitur*, quando il contenuto è censurabile e pernicioso;

2.º *Typum non meretur*, per que' miseri libercoli di niun valore, il di cui soggetto è senza interesse, o fa a calci colla sana ragione, e per tutte quelle altre meschine composizioni che offendono il buon gusto, le regole dello stile e la purità della lingua.

a) L'Ufficio di Censura deve portare la sua attenzione sopra i libri che si presentano da ristampare quand'anche le precedenti edizioni siano state ammesse regolarmente.

V. § 39 a.

V. i §§ 1164 fino a 1171 del Codice civile universale austriaco, allegato C.

a) Per la proibizione della ristampa litografica e delle contraffazioni meccaniche V. § 10 h.

b) Per le ristampe estere V. § 10 c, e per quelle sì estere che nazionali V. le convenzioni, allegati D, E e F.

a) V. § 34 a.

b) Proponendosi la ristampa d'un'opera estera, dovrà l'Ufficio di Censura ben ponderare se l'opera stessa sia veramente utile e meriti quindi veramente d'essere ristampata. A quel tipografo od editore il quale chiese il primo il permesso di ristampare un'opera non si concede con ciò un privilegio esclusivo, per cui ciascun altro tipografo od editore avrà egualmente diritto di ristamparla, a meno che il primo editore avesse tradotta l'opera stessa in altra lingua, l'avesse rifiuta od arricchita con note od illustrazioni od in altra maniera sostanzialmente ampliata. In questo caso gli rimane uno speciale diritto di edizione, il quale però non esclude la letterale ristampa dell'originale che altri volesse eseguire. D.A.C. 29 maggio 1820; D. Gov. 19 giugno 1820, n.º 15161-2557, in Cen. 24 giugno 1820, n.º 1372. V. § 10 d.

33. Nella categoria de' manoscritti appartengono anche le ristampe.

Ve ne sono di due sorte, a) *non effettive* o sia *nuove edizioni*, quando si ristampa un'opera già sortita dai torchj, nell'interno della Monarchia; b) *effettive* ristampe o siano *contraffazioni*, quando si ristampa un'opera di uno stampatore estero.

34. Nel primo caso debb'essere l'opera passata di nuovo in Censura quand'anche non si volesse farvi alcun cangiamento.

35. Generalmente non si accorda il permesso di tal genere di ristampa che al solo primo stampatore o all'autore dell'opera, cioè a quello di loro che ne ha il diritto di proprietà.

36. Non si permette la ristampa di verun autografo o la ristampa con aggiunte di verun libro di autore vivente negli Stati di S. M. senza l'assenso in iscritto dell'autore stesso. Chiunque ha arricchita la Repubblica letteraria di qualche sua produzione non deve veder esposta la sua opera al capriccio di chicchessia, cui venisse in mente di procurare la ristampa fors'anche con note che male spiegar potrebbero la mente dell'autore.

37. Nel secondo caso in regola non possono essere ristampate se non se quelle opere estere che ottennero nella stampa originale il permesso dell'introduzione mediante la decisione dell'*admittitur*. Dovrà però di volta in volta ricercarsi il permesso della ristampa.

38. Le opere però che hanno un merito particolare, che per conseguenza ridondano a pubblico vantaggio e che appartengono alla letteratura classica, ricevono in preferenza l'assenso per la ristampa; ma le opere insulse e senza alcun pregio non devono conseguirlo.

Se si trova in esse alcun passo censurabile, vien esso cangiato ed ommesso nella ristampa. Con tali condizioni vengono ammessi alla ristampa anche libri, la di cui diffusione è limitata all'*erga schedam* o al *transeat*, se però essi sono stati condannati a tale limitazione od anche alla stessa proibizione solo per alcuni perniciosi passi, e che tali passi possano essere cambiati senza toglier nulla alla sostanza, e d'altronde l'opera abbia un merito classico.

a) Venne posteriormente autorizzato l'Ufficio di Censura in Milano ad ammettere le ristampe nel modo indicato al § 11 i.

V. § 8 delle Istruzioni di Censura 21 luglio 1818, all.º C.

V. § 88 del Piano generale, la Notificazione Governativa 22 aprile 1816, all.º B, Istruzioni di Censura 21 luglio 1818, §§ 1 e 2, all.º C.

Compilazione degli elenchi dei libri permessi e proibiti

a) L'Ufficio di Censura presenterà mensualmente gli elenchi chiaramente scritti dei manoscritti ammessi in queste provincie alla stampa e dei libri provenienti dall'estero quivi permessi, onde si possa formare dalla Censura Aulica il relativo elenco mensile sommario. D.A.C. 1.º gennajo 1816; D. Presidenziale 9 gennajo 1816, n.º $\frac{79}{P.}$, in Censura 11 gennajo 1816, n.º 79.

Gli Uffici di Censura di Milano e di Venezia si spediranno reciprocamente di mese in mese l'elenco dei manoscritti stati da essi medesimi permessi, e ciascun Ufficio rispetterà in questo rapporto le decisioni dell'altro. D.A.C. 30 marzo 1816; D.P. 9 aprile 1816, n.º $\frac{1209}{P.}$, in Cens. 11 aprile 1816, n.º 808.

b) I cataloghi dei libri proibiti saranno continuati e completati coll'inserirvi i titoli di quelli indicati nei mensuali elenchi che regolarmente vengono comunicati agli Uffici di Revisione dalla Censura Aulica, e così pure è obbligo l'inoltrare alla medesima i protocolli sui libri provenienti dall'estero e stati proibiti dalla Censura provinciale. Disp. Aulico 9 aprile 1816; D.P. 21 aprile 1816, n.º $\frac{1317}{P.}$, in Cen. 23 aprile 1816, n.º 889.

I cataloghi dei libri proibiti devono unicamente servire all'Ufficio di Censura per propria direzione, ed è assolutamente vietato di permetterne l'ispezione sotto qualsiasi pretesto agli stampatori, librai, antiquarj od altre persone. Tutti quelli che per ufficio ne fanno uso sono tenuti responsabili di ogni benchè minimo abuso coi cataloghi medesimi. Al librai deve bastare di rilevare di volta in volta dall'Ufficio di Censura quali sono i libri permessi e quali i vietati o ristretti *erga schedam*. Dei cataloghi dei libri permessi si potrà in vece accordare ai detti commercianti l'ispezione. D.A.C. 30 dicembre 1815, 8 gennajo 1816; D.A.C. 18 gennajo 1816; D.P. 12 febbrajo 1816, n.º $\frac{531}{P.}$, in Censura 16 febbrajo 1816, n.º 372.

39. Nessuna formola di Censura però abilita alla ristampa; e questo permesso deve ottenersi esclusivamente dal Supremo Aulico Dicastero di Censura, che dietro il parere del Governo decide sull'ammissibilità o inammissibilità della ristampa.

40. Le opere che da' librai esteri, soli o in compagnia di librai nazionali, furono assoggettate alla Censura, da essa ammesse e stampate in una delle città della Monarchia, non possono essere ristampate.

In tal caso però dev'essere insinuata la stampa al rispettivo I. R. Governatore, nel di cui territorio si vuol eseguirla, affinchè egli voglia convincersi dell'effettuazione della stampa negli Stati di S. M., e renderne inteso il Supremo Dicastero Aulico di Censura.

41. L'Ufficio di Censura ha un'altra incumbenza, ch'è quella della revisione dei cataloghi di libri. Nessun annunzio, nessun catalogo di libri può essere stampato senza l'*imprimatur* del Censore.

42. In conseguenza di ciò debbono essere presentati all'Ufficio di Censura tutti gli avvisi e i supplimenti di gazzette che trattano di libri, i particolari cataloghi di librai o privati che ne fanno vendita, e tutti i cataloghi simili d'incanti e di facoltà lasciate.

c) Il giudizio pronunciato dalla Censura di Milano intorno ad un'opera nuova proveniente dall'estero serve di guida, ma tosto ch'è nota la decisione della Censura Centrale Aulica, l'Ufficio di Censura in Milano è obbligato di correggere i suoi cataloghi dietro la superiore decisione. D.A.C. 30 marzo 1816; D. Pr. 9 aprile 1816, n.º $\frac{1209}{P.}$, in Cens. 11 aprile 1816, n.º 808.

a) Se particolari procedono per mezzo dell'asta pubblica alla vendita di libri, stampe, incisioni, ecc. provenienti da masse ereditarie od altrimenti, i cataloghi debitamente compilati saranno previamente rimessi all'Ufficio di Censura, il quale ne eliminerà i proibiti. Questi non potendo essere posti in vendita, verranno presi sotto custodia e trattati dallo stesso Ufficio in conformità dei regolamenti. Circa alle incisioni ed alle pitture, intorno alla cui ammissibilità potrà decidersi sul luogo, basta all'uopo che vi sia destinato un Impiegato dell'Autorità distrettuale, oppure secondo le circostanze della Delegazione provinciale. D.A.C. 3 giugno 1817; D. Gover. 16 giugno 1817, n.º 15879-2737, in Censura 19 giugno 1817, n.º 1469.

V. § 31 *a* del Piano generale.

b) Le opere proibite che si trovassero comprese nelle eredità militari, e che si volessero acquistare per la biblioteca dell'I. R. Archivio militare, saranno dall'Ufficio di Censura rilasciate agli Uffici militari delegati a riceverle sopra loro richiesta e dietro regolare ricevuta. D.A.C. 30 aprile 1827; Dispaccio Presidenziale 13 giugno 1827, n.º $\frac{3378}{P.}$, in Censura 16 giugno 1827, n.º 1639.

43. Que' titoli di libri che sono marcati col *transeat*, *erga schedam* o col *damnatur* saranno cancellati dai cataloghi, richiedendo la presentazione all'Ufficio di Censura di que' libri che hanno contro di loro le due ultime qualità di condanna. Tali libri restano depositati, come quelli de' viaggiatori, presso l'Ufficio stesso. Il proprietario, qualora egli non sia librajo o in qualunque altro modo trafficante di libri, può ricorrere per mezzo del Governo al Supremo Dicastero Aulico di Censura perchè gli vengano rilasciati. Se viene annuito alla domanda, l'Ufficio di Censura li retrocede, altrimenti resta in balia del proprietario di spedirli all'estero collo stesso metodo e precauzioni prescritte in proposito de' libri proibiti de' librai.

TITOLO III.

Gazzette e Giornali politici.

a) La decisione sopra domande concernenti il permesso di pubblicare giornali o scritti periodici di qualsiasi natura è riservata al Sup. Dicast. Aul. di Polizia e Censura, al quale pertanto si debbono inoltrare col mezzo della Presidenza di Governo siffatte domande corredate del piano ideato dall'autore o dall'editore e del manifesto di associazione. D.A.C. 9 giugno 1839; D. P. 1.º luglio, n.º $\frac{5072}{P.}$, in Censura 25 luglio 1839, n.º 1925.

b) In tutte le opere che verranno stampate dev'essere indicato il luogo dell'edizione ed il nome e cognome dell'editore, aggiungendovi inoltre nei giornali e nelle gazzette quello del compilatore principale. Sov. Ris. 27 agosto 1819; D.A.C. 30 settembre 1819; Dis. Gov. 19 ottobre, n.º 26893-4256, in Censura 20 ottobre 1819, n.º 2662.

c) Alla fine di ogni semestre sarà compilato e trasmesso al Sup. Dicast. Aulico di Polizia e di Censura un elenco di tutti i giornali e di tutte le gazzette che trattino di letteratura, di scienze, di politica o di qualunque altro oggetto, che vengono pubblicati in queste provincie, suddiviso in due parti, di cui l'una contenga i giornali politici, e l'altra quelli non politici, secondo una formola appositamente prescritta. In questi elenchi verranno indicate le variazioni avvenute entro l'anno tanto nei rispettivi giornali, quanto nella persona degli estensori ed editori secondo le rubriche della stessa modula. D.A.C. 18 dicembre 1839; D.P. 2 gennajo 1840, n.º $\frac{35}{P.}$, in Censura 7 gennajo 1840, n.º 34.

44. Le gazzette, state sempre il cibo quotidiano de' curiosi e degli oziosi, sono divenute in oggi anche il termometro de' negozianti, il libro dei consigli pel possessore e pel padre di famiglia, e la bussola de' Governi stessi.

Appunto perchè queste sono le stampe le più ricercate, le più universali e più frequenti, richiede il buon ordine che la Censura invigili sulle medesime con particolare diligenza e circospezione, e le renda tali da garantire il Governo non solo dai loro danni, ma da giovarsene eziandio ai provvidi suoi fini.

Importa di avere buone gazzette in paese, onde non venga voglia ai sudditi di procacciarsi le forestiere, sulle quali il Governo non ha immediata influenza, e lo spaccio delle quali riesce di danno alle stamperie nazionali.

a) Per ottenere un'esatta conoscenza dei giornali e fogli periodici i quali dall'estero vengono introdotti nelle Provincie lombarde col mezzo degli Uffici postali e dei librai è prescritto che di semestre si rassegnino dietro la formola stabilita i relativi prospetti indicanti il nome della gazzetta, il numero totale degli esemplari commessi per ogni gazzetta, quello degli esemplari esitati nel territorio governativo unitamente al nome e al domicilio dei commettenti, il numero degli esemplari spediti oltre il territorio, col nome e domicilio delle parti a cui sono destinati e dimostranti in fine il risultamento degli opportuni confronti tra il semestre in corso e quello antecedente per tutte le succennate indicazioni numerative. D.A.C. 6 gennajo 1836; Disp. P. 23 gennajo 1836, n.º $\frac{453}{P.}$, in Censura 25 gennajo 1836, n.º 200; D.A.C. 20 dicembre 1839; D.P. 4 gennajo 1840; n.º $\frac{55}{P.}$ in Censura 7 gennajo 1840, n.º 35.

Gli articoli ufficiali della gazzetta di Vienna debbono essere riportati letteralmente e tradotti fedelmente senza permettersi nè abbreviatura, nè aggiunta, nè variazione alcuna. Disp. della Pres. dell'I. R. Canc. Aulica riun. 5 gennajo 1837, n.º $\frac{20}{P.}$; D. P. 23 gennajo 1837, n.º $\frac{331}{P.}$, ed altro alla Direzione generale di Polizia 30 dicembre 1839, n.º $\frac{134}{P.}$.

a) Nella concessione data per la pubblicazione delle gazzette provinciali in Lombardia venne prescritto dalla Presid. di Governo che gli estensori abbiano per gli

45. Sul finire di ciascun anno sorte a Vienna l'elenco delle gazzette e dei giornali esteri che dall'Autorità superiore vengono permessi per l'anno imminente. Pria di farne però la distribuzione agli associati la Direzione delle poste ne passa di volta in volta un esemplare al Regio Direttore generale di Polizia, e nelle provincie al Regio Delegato, il quale rivede le gazzette e le retrocede sollecitamente alla Direzione delle poste col suo *distribuatur*, qualora non contengano alcun oggetto censurabile. Non verranno però sequestrate tali gazzette o giornali se non nel caso che vi si ravvisino degli articoli assolutamente pericolosi o nocivi, ed anche in tal caso potranno, dietro superiore permesso, essere rilasciati agli abbonati privati, non però pei luoghi pubblici.

46. Le gazzette nazionali deggiono essere *interessanti, veridiche e prudenti*.

47. La Censura cercherà quindi di evitare non solo tutto ciò che ripugnasse alla regola generale per qualunque altro testo, ma procurerà eziandio di non ammettere le notizie false od apertamente inverisimili, che non solo disgustano il pubblico, discreditano la gazzetta e pregiudicano all'interesse del gazzettiere, ma destano altresì il bisogno e la voglia di fogli esteri.

Per lume di chi legge e per comune notizia va bene che si sappia il fonte dal quale furono desunte le nuove. Questo dovrà essere citato in calce di cadaun articolo.

48. Per la considerazione dovuta alla I. R. Corte s'inserirà sempre nei fogli delle Provincie Lombarde e al primo luogo l'articolo primo della Gazzetta di Corte o sia Diario di Vienna; sarà però permesso di omettere quelle notizie personali le quali non potessero in alcun conto interessare i paesi molto lontani della Monarchia Austriaca.

49. Senza uno speciale permesso del Governo non sarà lecito di dare notizie ufficiali sulla Corte Sovrana, sul Ministero, sulla politica del Governo Austriaco, che non siano pria comparse nell'accennata gazzetta di Vienna.

Non si nominerà l'Augusto Sovrano, nè Principi della Casa Imperiale senza quei titoli e rispettosì riguardi che loro si competono.

50. Si avrà gran cura di non inserire articoli che possano offendere i Governi esteri, e però se si tratta di notizie per essi disgustose, non si ammetteranno se non *certe*, esponendole con tutta la semplicità e senza riflessioni.

51. Siccome il Diario di Vienna viene stampato sotto gli occhi della Corte, potranno i compilatori stessi ed i Censori rilevare dal tenore del medesimo il più o

articoli politici ad attenersi esclusivamente al contenuto nella gazzetta di Vienna, nell'Osservatore austr. e nella gazzetta priv. di Milano.

a) La Censura della gazzetta priv. di Milano è affidata esclusivamente per la parte politica al Referente governativo della Polizia, e per l'appendice non politica al Direttore gen. della Polizia.

b) La revisione delle gazzette estere è riservata in Milano al Direttore gen. di Polizia, e nelle provincie spetta al Regio Delegato si quella delle gazzette estere che quelle delle nazionali. Notif. Governat. 22 aprile 1816, allegato B.

V. L'Appendice al Piano generale, parte I e la Notificazione Governativa 22 aprile 1816, allegato B.

a) La revisione e la censura dei fogli volanti, degli avvisi, delle poesie di circostanza e di consimili opere di un interesse momentaneo resta devoluta in Milano alla Direzione gen. della Polizia. D.A.C. 5 settembre 1830; D. P. 25 settembre 1830, n.º $\frac{934}{\text{geh.}}$, in Censura 28 settembre 1830, n.º 3164.

La Direzione gen. di Polizia è pure incaricata di rivedere le epigrafi e le iscrizioni che vogliono esporre sulle porte delle chiese in occasione di funerali, feste, uffici e simili, e così pure quelle leggende che i negozianti vogliono esporre sulle loro botteghe, anche perchè sieno evitati tutti gli sconci di lingua e d'ortografia. Essa veglia inoltre onde gli strillatori, ai quali si rilasciano con molta

meno di libertà da prendersi in tali materie, e sarà perciò raccomandato ai gazzettieri nazionali di prevalersi possibilmente e dell'Osservatore Austriaco e della Gazzetta di Vienna.

52. In tempo di guerra non si ammetteranno altre notizie toccanti le armate austriache che quelle riferite nelle Gazzette di Vienna, e quelle somministrate o dal Comando generale dell'armata o dal Governo, od altrimenti approvate da legittime Autorità.

53. Siccome però il credito de' fogli esige che si riportino talvolta anche i rapporti o carte ufficiali del nemico, se ne ammetterà quindi l'inserzione se e come sarà consigliato dalle circostanze del momento. Ma in ogni caso solo, dappoichè si saranno riferiti quelli dei Comandanti austriaci, o almeno contemporaneamente, onde possa risulturne un vantaggioso confronto. Così verranno ammessi i manifesti i documenti e le relazioni ministeriali di qualunque Potenza.

54. La data di Milano, ove contenga notizie di disposizioni governative, dovrà essere sottoposta ed approvata dal signor Referente di Censura del Governo, quand'anche sia appoggiata ad altro soggetto la censura ordinaria della Gazzetta di Milano.

55. Stabilitasi l'edizione di una Gazzetta col supplimento per le notizie civili, giudiziarie, commerciali, non sarà permesso alle altre di riportarle se non un giorno dopo che saranno state inserite in tale gazzetta, indicando che furono trascritte dalla medesima; solo per comodo del pubblico e vantaggio della tipografia possono ammettersi gli avvisi delle robe perdute e dei libri nuovi.

TITOLO IV.

Fogli volanti ed affissi.

56. Vengono sotto l'indicazione di *fogli volanti* tutte quelle produzioni giornaliere di qualunque materia che non eccedono nella stampa i tre fogli di carta, e sono avvisi, scritture legali, atti, decreti governativi, poesie, relazioni, ricette e simili, ecc.

parsimonia e riserva speciali licenze, non proclamino al pubblico che cose per le quali venne già permessa la stampa e la distribuzione.

b) Nelle provincie la revisione dei fogli volanti è affidata al R. Censore prov. Sotto l'immediata direzione del R. Delegato. Notif. Governativa 22 aprile 1816, alleg. B.

c) Nei casi in cui la domanda dell'*imprimatur* venga presentata a norma della Notif. 22 aprile 1816 all'I. R. Direzione gen. della Polizia, spetta esclusivamente alla medesima (sentita se lo crede necessario in via officiosa la Censura) di deliberare. Quando poi la relativa domanda venga dal privato irregolarmente diretta alla Censura, sia che su di essa le occorranosservazioni o che non le occorranosservazioni, dovrà quest'ultima dirigerla d'ufficio alla Direzione gen. della Polizia per la relativa deliberazione. Così pure ove la domanda dell'*imprimatur* nelle provincie giusta la Notif. Suddetta e le Istruzioni di Censura del 1818 viene insinuata al Censore locale, questi la rimetterà in via officiosa colle proprie osservazioni e col suo voto all'I. R. Delegato prov., a cui è riservato di pronunziare definitivamente. Decreto Gover. 7 gennaio 1837, n.º 38626-4199, in Censura 14 gennaio 1837, n.º 139.

d) Sarà represso l'abuso invalso presso alcuni tipografi di tener vive le stampe licenziate dalla Censura per un determinato oggetto anche dopo l'uso fattone allo scopo che fu indicato alla Censura, e ciò col fine di far fare alle medesime stampe numerosa copia di facce, le quali poi talvolta vengono distribuite come foglietti in forma volante, essendo siffatto abuso contrario alle veglianti prescrizioni in materia di Censura, le quali stabiliscono apposite discipline per ogni genere di pubblicazioni della stampa e vietano assolutamente che l'ammissione alla stampa per un dato fine venga senza un nuovo permesso estesa ad altri diversi oggetti. Qualora i tipografi intendessero di distribuire in forma di *fogli volanti* siffatte stampe (quantunque desse sieno state approvate dall'Ufficio di Censura per un altro fine), dovranno ciò nullameno previamente riportare per tali articoli dalla Direzione gen. della Polizia (nelle provincie dal Delegato prov.) l'approvazione espressamente voluta dal Regolamento di Censura rispetto alle stampe di tal indole. I contravventori saranno trattati a seconda dei rigorosi termini di legge. D. Presid. 20 novembre 1836, n.º $\frac{7411}{P.}$, in Cens. 22 novembre 1836, n.º 3340.

L'approvazione delle Autorità si riporta mediante il visto in iscritto da esse apposto al manoscritto.

Tutti i fogli volanti, ad eccezione delle piccole prediche, preghiere, ecc., indicati dal quarto articolo della I.^a parte dell'Appendice del Piano generale, si rimettono ora per la revisione alla Direzione gen. di Polizia, V. § 56 a.

V. § 8 delle Istruzioni di Censura 21 luglio 1818, alleg. C. [gilt für § 59 und 60, Anm.]

57. Le scritture legali, i decreti di Governo o del Capo di provincia saranno approvati dalle rispettive Autorità dalle quali dipende l'affare, e le *ricette* dalla Polizia medica.

58. Tutti gli altri fogli volanti saranno sottoposti alla Censura, la quale dovrà contenersi nella disamina dietro le regole generali fissate, rimarcando soltanto che tali fogli volanti potranno essere ammessi dal rispettivo Censore sulla sua responsabilità.

59. In tutte le città ov'esistono stamperie resta proibito l'affiggere carte manoscritte ai muri delle strade. Gl'inservienti della Polizia dovranno staccarle dal muro ogni volta che ne ravvisano. Ne' luoghi mancanti di stamperia sarà permesso

l'affiggere avvisi in iscritto, ma dovranno essere firmati dalla primaria Autorità politica del luogo.

60. Restano da per tutto eccettuati da questa proibizione gli avvisi per le *case d'affitto*, per le robe smarrite, affissi giudiziarij od altrimenti d'ufficio.

TITOLO V.

Stampe figurate.

a) Disponendosi nel titolo V del Piano gen. di Censura che tutte le stampe ed incisioni siano sottomesse alla revisione, non v'ha dubbio che in tale categoria debbano comprendersi anco le iscrizioni e gli emblemi delle medaglie da coniarci. L'Ufficio di Censura non autorizzerà alla coniazione di alcuna medaglia se prima non sia stata in ogni occasione consultata la Direz. gen. di Polizia. Dec. Gov. 28 aprile 1820, n.º 9618-1674, in Censura 9 maggio 1820, n.º 1013.

b) Il divieto delle incisioni in rame od in pietra di qualsivoglia disegno d'incisione in qualsivoglia maniera operato senza il permesso dell'I. R. Ufficio di Censura s'estende eziandio ai lavori formati con altre materie o per mezzo di ogni arte e mestiere in oggetti portanti immagini ed emblemi, sotto comminatoria in caso di contravvenzione delle penali infliggibili a norma delle leggi e dei regolamenti di Censura. La domanda degli autori o commettenti o venditori di simili oggetti ond'essere abilitati, se vi è luogo, all'esecuzione o vendita dei relativi lavori dovrà essere accompagnata col disegno e colla figura o con una prova fatta in istampa onde poter legittimare in caso di bisogno il lavoro medesimo. Dispaccio della Cancelleria Aulica riunita 1.º agosto 1833, n.º 17584-1341; Notif. Governativa 30 settembre 1833 (Atti del Governo, vol. 2.º del 1833, pag. 78).

61. È indispensabile il sottomettere alle regole generali della Censura anche le stampe figurate, essendo esse, come qualunque altra stampa, atte a far nascere e propagare idee contrarie al buon ordine, alla decenza ed ai buoni costumi.

Sotto la denominazione di stampe figurate s'intendono le carte storiare, geografiche, allegoriche, le carte di musica, le immagini, i disegni di figura di ogni sorta incisi in paese o provenienti dall'estero.

62. Tutte queste stampe vengono trattate come i libri ed i manoscritti, e dovranno essere ammesse dalla Censura pria di esporsi in vendita. Si presenterà per quelle da incidersi il disegno, al quale verrà apposta l'approvazione colla formola: *Può essere inciso*, o in caso negativo, *Non può essere inciso*.

63. Non sarà tuttavia vietato ai collettori di stampe antiche e moderne di completare le loro erudite collezioni anche con quelle stampe proibite che si raccomandassero per l'eccellenza del loro lavoro.

Sarà però necessario ottenere a tal uopo il permesso dell'Eccelso I. R. Aulico Dicastero di Censura prima di rilasciarle al compratore, ma esso non lo dà che a collettori di una notoria probità.

V. l'Appendice al Piano generale, parte II e la Notif. 22 aprile 1816, all.º B.

TITOLO VI.

Teatri.

64. Se vi è cosa che meriti tutta l'attenzione, si è certamente quella delle rappresentazioni teatrali. Fanno esse la massima impressione in chi le ascolta,

vengono frequentate da ogni sorta di persone, e sono maneggiate da soggetti che, avidissimi come sono d'applauso cercano adattarsi all'umore ed al genio della moltitudine, senza scrupolizzare sempre sui mezzi.

È necessario quindi che siano rivedute le Commedie, i Drammi, le Tragedie, le Opere buffe e serie, i Melodrammi, gli Scheletri delle commedie a soggetto tollerate ancora nelle Marionette e ne' Teatri de' burattini, i Programmi de' balli e gli Argomenti delle azioni pantomimiche.

V. § 26 del Piano generale.

65. Riguardo a que' pezzi teatrali che verranno sottoposti alla Censura per la stampa, o che stampati provengono dall'estero, saranno essi trattati come tutti gli altri libri e manoscritti dalla Regio Censura.

66. Siccome però l'Italia è inondata di una quantità di teatrali rappresentazioni manoscritte e stampate, comparse alla luce sotto il cessato Governo od anche in tempi anteriori, rappresentazioni di cui sono in possesso i negozianti di libri, gl'impresarij e capicomici, non potrà quindi da qui innanzi essere prodotta in iscena alcuna di esse senza la preliminare revisione della Polizia, la quale non dovrà attenersi per l'ammissione o rigettazione di esse agli elenchi stampati nel gennajo 1813 dalla Direzione generale di Polizia di Milano, poichè estesi essi sotto diverso Governo, diverse massime, diverse circostanze e diversi usi e costumi, non possono tranquillare il Governo anche sulla loro esattezza e sullo spirito che gli ha dettati.

67. La Polizia escluderà del tutto, o in quelle parti che le trova riprensibili, quelle azioni teatrali in cui il vizio è dipinto con colori seducenti, e finisce per trionfare della virtù messa in ridicolo.

68. Quelle nelle quali, col pretesto di combattere il fanatismo o la superstizione, si attacca direttamente o indirettamente la Religione e i suoi Ministri.

69. Il rispetto dovuto a tutto ciò che appartiene alla Religione esige la maggiore precauzione nell'ammettere le rappresentanze sacre, e nel proibire tutte quelle nelle quali contro ogni decenza interviene un personaggio ridicolo, o che per la viltà dello stile e delle idee non corrispondono alla sublimità del soggetto sacro.

70. Saranno pure escluse quelle in cui con marcata malignità si mettessero in ridicolo persone viventi e conosciute nel paese in cui si fa la rappresentazione.

71. Quelle di loro natura troppo feroci e sanguinarie.

72. Quelle in cui sono prese di mira il Trono, la dignità Reale ed i diritti del Sovrano, e però non si ammetterà alcun pezzo in cui un Re malvagio ne sia il protagonista, a meno che non si veda nello stesso

pezzo l'esempio di un Re buono e giusto che rimedi all'impressione sinistra del primo; e qui si ritenga per regola che di varj pezzi si può per la celebrità o poetica loro bellezza accordare la stampa, che la prudenza non permette di lasciar rappresentare sul teatro.

73. Sarà proibito il nominare sulle scene l'augusto Sovrano nostro o qualcuno dell'Imperiale Famiglia, eccetto ove si trattasse di una rappresentazione straordinaria in loro onore e coll'ordine ed assenso diretto del Governo.

74. L'uniforme di Sua Maestà debb'essere rispettato anche sul teatro, e però non si ammetteranno personaggi rappresentanti militari austriaci che in quei pezzi servissero a far vie più risaltare la loro gloria.

75. Lo stesso dovrà intendersi degli abiti sacerdotali della Religione dominante.

76. Restano pure proibiti i pezzi in cui fossero indecentemente trattati i Governi e le persone de' viventi Sovrani alleati o neutrali.

77. Siccome l'uditorio è composto di persone di ogni ceto, basta quindi un picciol numero di maligni per far nascere uno schiamazzo nella moltitudine sopra un passo equivoco, e per farvi delle clamorose allusioni contrarie al Governo ed alle provvidenze che da quello emanano. Verranno quindi attentamente spiati e cancellati dalla Polizia que' passi che possono far nascere simili inconvenienti.

78. Si escluderanno le azioni di loro fondo oscene, i passaggi, le frasi di simil genere.

79. S'incontrano delle situazioni teatrali tanto oscene per sè, che quantunque nel dialogo non si ponga in bocca ai personaggi nulla di riprensibile, pure la scena riesce indecentissima alla rappresentazione coll'aggiunta de' gesti e dei lazzi per parte de' comici attori.

Anche ne' balli non può la Polizia esercitare preventivamente la sua sorveglianza, mentre i programmi sono d'ordinario oscuri ed incompleti, e quando anche fossero chiari e dettagliatissimi, non si potrebbe indovinare il più o meno di forza e libertà che ne' gesti saranno per adoperare i ballerini.

Sarà quindi necessario che assista un Commissario di Polizia alla prova d'ogni pezzo nuovo, ed in seguito ad ogni rappresentazione per togliere ciò che nell'esecuzione incontrasse d'inconveniente o nella recita ovvero nei gesti e nei vestimenti; avvertendosi che la sorveglianza sulla libertà degli attori e ballerini ne' loro gesti e sull'indecenza de' vestiti è parimente incumbenza dell'Ispettore di Polizia, che passa di concerto colla Direzione del teatro.

80. A tal effetto dovrà, dietro il costante uso praticato, esistere un Commissario di Polizia in cadaun teatro, che abbia l'ispezione anche sopra di quest'oggetto.

81. I manoscritti e testi stampati de pezzi teatrali ammessi che siano con un dato titolo, non sarà lecito ai capicomici il cambiarlo senza preventivo assenso della Polizia.

82. Per quanto fosse desiderabile di abolire le commedie *a soggetto* o sia *a capriccio* (quantunque non abbiano più luogo che nelle Marionette e nei Teatri de' burattini), perchè non solo la Polizia non sa quello che verrà detto, ma non lo sa nemmeno l'autore che vorrà dirlo, pure si sospende per ora una tale misura, e così l'esclusione delle commedie in maschera, produzioni per lo più meschine, ed il più delle volte mostruose, perchè essendo divenute ormai di pubblico diritto del basso popolo, non si vuole levargli tutto ad un tratto questo trattenimento, che si procurerà però di fare a poco a poco abbandonare.

Non saranno per altro permesse commedie a soggetto, fuorchè previa l'approvazione dello *scheletro* da farsi dalla Polizia e colla minaccia ai capicomici di proibirle del tutto qualora gli attori si permettessero delle espressioni o lazzi contro la sana morale, su di che dovrà vegliare la Polizia con particolare avvedutezza.

83. La formola dell'approvazione pei pezzi teatrali sarà: *Se ne permette la recita*, indi il nome del rispettivo Commissario di Polizia.

84. Per massima la Polizia non ha da contendere con autori, attori o ballerini. Ciò nondimeno quando un pezzo od un programma non ammissibile potesse divenirlo mercè qualche cambiamento,, si presterà a far chiamare a sè l'autore ed istruirlo su que' passi che non possono essere approvati, onde più facilmente farne i necessarj cambiamenti, e salvare così ai proprietarj questo loro capitale di rendita.

85. Frustranee però sarebbero queste disposizioni, se non solo gli autori, ma anche i capicomici ed impresarj non fossero obbligati a rispondere di quella qualsivoglia licenza che sarà stata intrusa in una delle parlate oscene, deviando dall'originale rivisto; ciò che è anche applicabile ai gesti ed agli atteggiamenti che rendono oscena od indecente una rappresentazione, od anche una espressione quantunque per sè innocente.

Nelle contravvenzioni di tal natura sarà in arbitrio della Polizia d'imporre ai comici quella pena economica secondo i casi, come l'arresto in via politica non maggiore di tre giorni, la sospensione delle recite e simili; salve le pene maggiori quando la mancanza si risolvesse in positivo delitto.

TITOLO VII.
Censura nelle Provincie.

86. Sarebbe troppo lunga e dispendiosa la trafila per le Città provinciali se tutte le stampe indistintamente, tutti i libri che giungono dall'estero dovessero essere trasmessi alla Censura di Milano pria d'essere rilasciati.

87. Gl'Ispettorati alle stampe e libri che ora sussistono nei Capiluoghi dipartimentali rimarranno quindi anche in avvenire in attività colla destinazione d'appositi II. RR. Censori e Revisori nei rispettivi loro Dipartimenti o Provincie, sempre però sotto gli ordini del R. Delegato.

V. i §§ 41, 42, 43, 56, 37 [sic] e 58 del Piano generale e l'Appendice al medesimo, parte I.

88. Essi avranno la censura de' fogli volanti non eccedenti nella stampa i fogli tre di carta e dei cataloghi nel modo prescritto per la Censura di Milano, e generalmente potranno censurare i piccoli ed inconcludenti scritti, per loro natura non pregiudizievole e che non ammettessero ritardo.

89. Anche riguardo ai libri che giungono dall'estero alle città e ai luoghi di confine i Censori terranno lo stesso metodo prescritto per la Censura di Milano, rilasciando al proprietario i libri ammessi, dietro i cataloghi stampati che verranno loro in cadaun mese comunicati, ritenendo i proibiti, coi quali dovranno procedere a norma delle prescrizioni emanate per Milano, e rimettendo all'I. R. Ufficio di Censura un esemplare di quelli nuovi e per conseguenza non ancora censurati.

90. Dalle Provincie non verranno in conseguenza spediti all'I. R. Censura di Milano che i soli testi oltrepassanti i fogli tre per ottenere il permesso della stampa, e quelli che trattassero argomenti politici o in altro modo degni di rimarco, quantunque non arrivassero ai tre fogli di carta.

Questa misura rendesi tanto più necessaria, quanta che autorizzando i Censori e Revisori in provincia a passare in censura anche tali testi più voluminosi o di materie delicate, potrebbe avvenire il caso che lo stesso testo che fu proibito a Milano venisse permesso in una Città di provincia o viceversa; oltrechè la Censura di Milano, essendo sotto l'immediata vigilanza del Governo, promette maggiore circospezione e cautela nell'esame di tali opere e nella decisione sulla loro ammissibilità.

TITOLO VIII.
Leggi più necessarie da intimarsi agli stampatori e librai.

a) V. Notif. Governativa 22 aprile 1816, parte I e II, all.º B.

b) È vietato a chicchessia il tenere ogni sorta di torchi a

91. Senza effetto rimarrebbero tutte le regole e precauzioni prescritte alla Censura, se gli stampatori

stampa, sia di pietra ad uso litografico, sia di rame, senza averne ottenuta la superiore autorizzazione nei modi regolari. Ai contravventori sarà inflitta la pena prescritta dal § 69 del Codice penale, parte II. Sovrana Risoluzione 7 settembre 1819; Notificazione Governativa 23 ottobre 1819, n.º 27017-4273 (Atti del Governo, vol. 2.º del 1819, pag. 181).

c) Per l'esercizio della litografia è necessaria l'autorizzazione, la quale in prima Istanza è data dal Governo, sentita la Direzione generale della Polizia e l'Ufficio di Censura. L'erezione di uno stabilimento litografico è permessa soltanto nelle città principali delle provincie ove esistono Dicasteri pubblici di Polizia e di Censura. I petenti dovranno dar prova della loro abilità ed essere persone di moralità conosciuta, domiciliata e provvedute di mezzi. Si dovranno sottomettere alle prescrizioni di Censura, saranno obbligati di garantire ogni abuso per parte dei loro lavoranti, di far conoscere previamente all'Ufficio di Polizia le specie di occupazioni assegnate al soggetto impiegato, e di sorvegliare la condotta dei medesimi anche fuori del lavoro, di avvisare la Polizia di ogni sospetto che un tale soggetto tratti la litografia fuori della casa del principale (ciò che è interdetto) e d'indicare alla Polizia ogni individuo che sarà congedato adducendovi la ragione del congedo ed altre circostanze che potrebbero riferirvisi. I trasgressori saranno puniti colle pene portate dal Codice penale. Notificazione Governativa 30 giugno 1818 (Atti del Governo, vol. 1.º del 1818, pag. 133).

d) In tutte le opere che verranno stampate dev'essere indicato il nome e cognome dell'editore ed il luogo dell'edizione, V. § 44 b.

ed i librai obbligati non venissero a sottomettere alla medesima tutte le opere e i testi da stampare o da venderli, o se ardissero di stampare o di vendere ciò che dalla Censura non fosse stato ammesso, come rimarrebbe senza effetto qualunque Legge in proposito emanata senza la corrispondente cauzione penale.

Il Codice penale austriaco contiene nella parte seconda, capitolo V, dal paragrafo 57 fino al 69 inclusivamente, le trasgressioni di ogni genere contro le Leggi di Censura, e le pene da infliggersi per ognuna delle medesime.

92. Questi paragrafi, essendo pubblicati col Codice, hanno acquistato forza di Legge.

93. Sarà inoltre da incaricarsi la Polizia perchè invigili sull'esatta loro osservanza e ne denunzi le trasgressioni: essa dovrà avere una particolare attenzione sulle vendite non autorizzate di libri nelle case, ne' caffè, ecc., sui torchi a mano, e particolarmente sui banchetti, perchè appunto colà si trovano i libri più perniciosi che il popolo vede e compra facilmente, allettato dal buon mercato.

Sarà dovere anche dei Censori, ogni qual volta loro riesca di sapere che si vendano libri perniciosi, di avvertirne il Capocensore, acciò ne faccia rapporto al Governo. Non si pretende con ciò che i Censori facciano i girovaghi visitatori delle librerie e dei banchetti, ciò non essendo combinabile coll'assidua vita del tavolino, ma soltanto che portino la loro vigilanza anche sopra quest'oggetto.

94. Saranno da avvertirsi altresì gli stampatori che i manoscritti dovranno essere chiari e leggibili senza stento e con poche cancellature, e che se tali non fossero verrebbero rimandati perchè si presentino in miglior forma.

Il Censore, occupato nella disamina di un manoscritto, non debb'essere continuamente interrotto dalle difficoltà che incontra nell'indovinarne il contenuto.

V. § 7 delle Istruzioni pei librai 18 luglio 1818, all.º C.

a) V. Notif. 22 aprile 1816, art. V, all.° B. e § 8 delle Istruzioni pei librai 18 luglio 1818, all.° C.

Gli autori ed editori delle opere manoscritte, siano o non siano periodiche, debbono presentare il manoscritto in doppio a termini dei §§ 95 e 96 del Piano generale, meno le opere scientifiche o voluminose, salvo a ricorrere essi al Governo pel caso che si credano assistiti dall'art. V della Not. 22 aprile 1816 o dai suddetti paragrafi del Piano generale. Dec. Gover. 31 maggio 1816, n.° 24578-2921, in Censura 5 giugno 1816, n.° 1286.

b) La presentazione in copia doppia prescritta ai §§ 95 e 96 del Piano generale di Censura pei manoscritti si estende egualmente alle opere che si destinano per la ristampa, le quali pertanto senza eccezione e quand'anche fossero di maggior estensione o composte di più volumi debbono rassegnarsi in doppio al Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura per ottenerne il permesso della ristampa. D.A.C. 14 novembre 1825; Dispaccio Presidenziale 12 dicembre 1825, n.° $\frac{7971}{P.}$, in Censura 13 dicembre 1825, n.° 3474.

c) Ove gli stampatori non conservassero l'esemplare dei manoscritti ad essi retrocesso munito dell'approvazione della Censura e richiesti in qualunque tempo dall'Autorità competente non lo presentassero immediatamente alla medesima, si esporrebbero al pericolo di essere sottoposti alla pene comminate non potendo comprovare che abbiano riportata la regolare permissione per le stampe da essi eseguite, e che non sia stato contraffatto il testo approvato. D. Pres. 29 maggio 1825, n.° $\frac{2429}{P.}$, in Censura 31 maggio 1825, n.° 1416.

V. § 9 delle Istruzioni pei librai suddette.

a) V. l'art. VI della Notif. Governativa 22 aprile 1816 e § 10 delle Istruzioni pei librai suddette.

Di ogni libro stampato nelle Provincie lombarde dovranno presentarsi 5 esemplari gratuiti, cioè uno per l'I. R. Biblioteca di Vienna, uno per l'I. R. Dicastero Aulico di Censura uno per l'I. R. Biblioteca di Brera in Milano, uno per l'I. R. Biblioteca di S. Marco in Venezia, ed uno per quelle dell'I. R. Università di Pavia. S. R. 15 marzo 1816; D.A.C. 18 marzo 1816; Dispaccio Presidenziale 28 marzo 1816, n.° $\frac{1038}{P.}$, in Censura 29 marzo 1816, n.° 710; D.A.C. 28 maggio 1816; Decreto Governativo 19 giugno 1816, n.° 26932-3239, in Censura 27 giugno 1816, n.° 1526.

b) Gli esemplari d'obbligo di tutte le gazzette, dei giornali ed altri scritti periodici che si pubblicano in queste provincie debbono subitamente dopo la pubblicazione essere trasmessi al Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura. D.A.C. 9 giugno 1839; Dispaccio Presidenziale 1.° luglio 1839, n.° $\frac{5072}{P.}$, in Censura 5 luglio 1839, n.° 1925.

c) Tutto ciò che non sia propriamente un atto di Governo o delle Autorità da esso dipendenti, oppure qualche opera che non sia *direttamente* fatta stampare dal Governo stesso, si dovrà dall'I. R. Stamperia presentare all'I. R. Ufficio di Censura per la licenza della

95. Ogni manoscritto che viene sottoposto alla Censura per la stampa sarà presentato in doppio esemplare, l'uno de' quali verrà restituito coll'approvazione, qualora questa possa aver luogo, e l'altro ritenuto presso il Censore, onde farne la confrontazione ed avere la prova contro lo stampatore o l'autore, qualora egli si permettesse qualche adulterazione del testo licenziato.

96. Da quest'obbligo sono eccettuate le opere scientifiche e voluminose, e per particolari motivi sarà accordata dal Governo in casi speciali tale esenzione anche per altre opere di minor entità a persone di conosciuta probità, dietro loro ricerca.

97. D'ogni stampa, di qualunque sorta ella siasi, dovranno per ora dagli stampatori presentarsi i cinque esemplari prescritti dal titolo XVIII, § 46 del Decreto del cessato Governo del 30 novembre 1810 relativo alle stamperie e librerie. Questi esemplari saranno depositati nelle provincie presso la R. Delegazione, ed in Milano presso la R. Censura.

stampa, mandandone poscia al medesimo i cinque esemplari d'obbligo. Decreto Governativo 25 settembre 1816, n.º 36472-4611, in Censura 1.º ottobre 1816, n.º 2529.

d) Nei singoli casi in cui trattandosi di edizioni di lusso riuscirebbe troppo oneroso all'editore di rimettere i cinque esemplari d'obbligo prescritti, potrà invocare una facilitazione, per ottenere la quale il Governo, credendolo del caso, consulterà il Dicastero Aulico politico, salva l'invariabile prescrizione d'inoltrare i due esemplari d'obbligo destinati per Vienna. D. dell'I. R. Commissione Aulica d'organizzazione 17 giugno 1816, n.º 29449-260; D. Governativo 7 luglio 1816, n.º 28492-3445, in Censura 12 luglio 1816, n.º 1663; D.A.C. 24 agosto 1816; D. Governativo 21 ottobre 1816, n.º 35206-4356, in Censura 25 ottobre 1816, n.º 2807.

e) Gli esemplari d'obbligo di ogni opera, come di ogni carta dovranno sempre presentarsi della migliore qualità di carta e particolarmente di ogni specie di rami o di equivalenti impressioni litografiche. Essendovi degli esemplari neri e coloriti, dovranno sempre presentarsi 5 esemplari coloriti, semprechè nei relativi manifesti sia annunciata l'edizione in nero e con colori. Altrimenti se l'edizione è annunciata in nero ed alcuni esemplari si facciano poscia colorire e miniare con operazione apposita per fornirle con questo ornamento alle parti che ne fanno richiesta e ne pagano la spesa, gli editori che ne hanno già fornite le 5 copie in nero della migliore qualità sono esentati dall'obbligo di somministrarne altre colorite o miniate. D. Governativo 23 aprile 1828, n.º 10823-1667, in Censura 2 maggio 1828, n.º 1451.

f) In avvenire tutti i privati ed i corpi morali che faranno coniare medaglie d'oro, d'argento o di bronzo debbono presentarne un esemplare in bronzo gratuitamente all'I.R. Gabinetto numismatico in Vienna. All'atto della presentazione dovrassi indicare con precisione la qualità del metallo di cui sarà composta la medaglia, essendo questa notizia di storico interesse. È poi facoltativo alle parti di trasmettere al summentovato I. R. Gabinetto un secondo esemplare della stessa medaglia in metallo nobile qualora essa sia stata coniata anche in altro metallo. Sov. Ris. 7 maggio 1839; D. della Cancelleria Aulica riunita 30 giugno 1839, n.º 19887-2643; Notif. Governativa 16 agosto 1839, n.º 28243-4180 (Atti del Governo, vol. 2.º del 1839, pag. 141).

g) Gl'incisori non sono tenuti a presentare i cinque esemplari d'obbligo delle incisioni da essi fatte per conto di negozianti esteri e l'edizione delle quali si eseguisce in estero Stato. D. Gov. 17 luglio 1823, n.º 21001-3054, in Censura 25 luglio 1823, n.º 1719.

a) Sono tenuti esenti dal dazio d'entrata quei libri che editi nell'interno della Monarchia stessa fossero stati spediti all'estero, e che pel non ottenuto smercio di essi venissero reintrodotti negli Stati austriaci. Una tale esenzione però non potrà venire accordata che per quei casi in cui tanto alla sortita, quanto all'entrata dei libri sarà stata fatta la dichiarazione non soltanto del peso, ma ben anco dei titoli e del numero preciso degli esemplari sì esportati che reintrodotti, di modo che tanto le bollette d'uscita, quanto quelle di reintroduzione dovranno contenere tutte le premesse

98. La Censura non sottoscriverà il pubblico annunzio di un'opera finchè non siano stati consegnati i prescritti cinque esemplari.

99. Per l'importazione ed esportazione si esigeranno i soli relativi diritti di finanza in vigore, e ciò fino a che verrà altrimenti disposto da S. M.

indicazioni. Nè potrà giammai accordarsi la bolletta d'introduzione esente da dazio per una quantità di libri maggiore di quella che sarà fatta constare colla bolletta d'uscita, chè anzi la quantità da introdursi dovrà d'ordinario essere minore di quella esportata o per lo meno eguale quando il professante non ne avesse fatto smercio alcuno all'estero. Si avrà inoltre l'avvertenza di non accordare la reintroduzione di alcuna quantità di siffatti libri se non dopo che l'Ufficio di Censura o chi ne fa le veci avrà dichiarato che i libri de' quali si chiede la reintroduzione siano realmente di produzione nazionale. D. della Cam. Aul. Gen. 22 dicembre 1831, n.º 43460-4229; Circol. dell'I. R. Mag. Cam. alle Intendenze di Finanza 20 gennajo 1832, n.º 1477-325 (Atti del Governo ecc., vol. 1.º del 1832, pag. 5).

b) I. I libri e le opere letterarie in generale, sì stampati come scritti, le produzioni musicali, le carte geografiche e così pure tutte le parti integranti o gli accessorj di opere letterarie, come sarebbero piani, disegni, immagini e tavole figurate, senza distinzione che vi servano d'illustrazione o di abbellimento, e che siano legati o sciolti, soggiacciono nell'entrata al pagamento del dazio in regola di lire 26, cent. 80 per ogni quintale metrico di peso *netto*. Sono autorizzate al relativo daziato d'importazione soltanto le Dogane principali e le Dogane. Il dazio d'uscita è fissato in austr. lir. 1, cent. 10 per ogni quintale metrico di peso *sporco*. *Avvertenza 1.ª* I disegni, le immagini e le tavole figurate, che vengono introdotti separatamente dalle opere letterarie alle quali appartengono, e che non portano in sè verun preciso contrassegno d'essere accessorj e parti integranti di siffatte opere, devono essere dichiarati e daziati secondo la generica loro qualità d'immagini sulla carta. *Avvertenza 2.ª* Riguardo all'esenzione dei fogli periodici (giornali) che vengono introdotti per mezzo degl'I. RR. Uffici postali continuano in vigore le preesistenti prescrizioni. Lo stesso dicasi anche riguardo all'introduzione di libri giudaici ed ebraici di preghiere e di religione stampati all'estero, non potendosi i medesimi del pari che i libri in lingua illirica e valacca introdurre dall'estero senza una speciale permissione.

II. Le immagini sulla carta, come le stampe d'intaglio sull'acciajo in rame o in legno, le impressioni litografiche ed anche dipinte e colorate, così pure i disegni e le pitture sulla carta in quanto non tornano ad essi applicabili le disposizioni di tariffa relative agli accessorj ed alle parti integranti d'opere uso di ricamare; e i così detti giuochi di società figurati sulla carta soggiacciono al dazio d'entrata di austr. lire 53, cent. 55 per ogni quintale di peso *netto*. Il daziato d'entrata potrà farsi soltanto dalle Dogane principali e dalle Dogane. Il dazio di uscita è stabilito in austr. lir. 1, cent. 10 per ogni quintale metrico di peso *sporco*.

Avvertenza 1.ª Le opere composte di figure o stampe, cioè la raccolta di figure o stampe che appartengono agli oggetti di commercio delle belle arti, sebbene vadano unite a scritti o testi dichiarativi od illustrativi, i quali si presentino semplicemente come accessorj e secondarj alle stampe medesime, sono comprese sotto quest'articolo di tariffa. *Avvertenza 2.ª* I pubblici stabilimenti di belle arti godono come in addietro dell'esenzione dal dazio per siffatti oggetti. *Avvertenza 3.ª* Le immagini ordinarie rappresentanti oggetti del culto cristiano, santuarj e senza distinzione se siano incise in rame od in legno, oppure le impressioni

litografiche, come anche quelle ornate di stoffe o di paglioni di metallo sono di proibita importazione del pari che gli amuleti, scapulari e simili.

III. Le pitture, ad eccezione di quelle comprese tra le immagini e figure sulla carta, soggiacciono nell'entrata al dazio di lire 26, cent. 80 per ogni quintale di peso *netto*. Compete esclusivamente alle Dogane principali ed alle Dogane di farne il daziato d'importazione. Il dazio d'esportazione è fissato in lir. 1, cent. 10. *Avvertenza.* Le pitture destinate per gli stabilimenti pubblici sono esenti da dazio giusta le vigenti prescrizioni. Colle premesse disposizioni non viene portata innovazione alcuna alle vigenti prescrizioni di Censura. Dispaccio della Camera Aulica generale 18 luglio 1840, n.º 27830; Notificazione Governativa 10 settembre 1840.

100. Del resto vengono a cessare coll'attivazione del presente Piano tutte le altre Leggi finora vigenti relative alle stamperie e librerie, e segnatamente l'accennato Decreto del 30 novembre 1810.

APPENDICE

DI PIÙ RECENTI

V. §§ 5 c, 13, 16, 17, 23, 24, 32, 56, 57, 58, 59, 60, 87, 88 e 90 del Piano generale e la Notificazione 22 aprile 1816, allegato B.

a) Ora quasi tutti fogli volanti (§ 58 a del Piano generale) debbono essere sottoposti all'approvazione della Direzione generale della Polizia.

PRESCRIZIONI GENERALI.



PARTE I.

PEI FOGLI VOLANTI.

Non possono gl'Ispettori alle stampe lasciar imprimere che scritti di minor entità e di nessun' importanza.

Gli scritti che possono dar luogo a qualche osservazione per viste di polizia o politiche, devono inoltrarsi senza riguardo al numero dei fogli alla superiore Autorità cui spetta la Censura suprema.

Siffatti piccoli scritti ed annunzj, secondo la natura dell'oggetto su cui versano, si riferiscono alla competenza piuttosto dell'una che dell'altra Autorità; e quella, alle cui attribuzioni si riferisce lo scritto, deve accordare l'*imprimatur*.

Ve ne sono molti ciò non ostante che, sebbene continuo poche pagine ed anche un foglio solo, possono essere esclusivamente devoluti alla Censura, come per esempio *preghiere, piccole prediche, brevi descrizioni della vita d'individui o di luoghi, ecc.*

Altri devono ottenere l'*imprimatur* dalle Autorità politiche o giudiziarie. È però sempre obbligo particolare della Polizia d'invigilare attentamente sopra questi scritti. Gli annunzj che non riguardano

libri ed incisioni, ma offerte di servizio, oggetti perduti o nascosti, spettacoli pubblici, ecc., restano esclusivamente devoluti per l'*imprimatur* alla Direzione generale della Polizia.

V. §§ 17, 26, 64 - 85 del Piano generale e la Notificazione Governativa 22 aprile 1816, allegato B.

PARTE II.

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI.

La censura delle rappresentazioni teatrali è affidata esclusivamente alla Polizia, cui spetta la vigilanza nei teatri.

Nelle provincie in cui le Delegazioni sono contemporaneamente Autorità di Polizia, entra questa censura delle rappresentazioni drammatiche nei doveri delle Delegazioni medesime.

V. §§ 97 e 98 del Piano generale e § 11 delle Istruzioni pei librai 18 luglio 1818, allegato C.

PARTE III.

DEGLI ESEMPLARI D'OBBLIGO.

Due dei cinque esemplari da presentarsi dagli stampatori devono servire per la Biblioteca Imperiale di Vienna e pel Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura.

Il R. Ufficio di Revisione, nell'atto di accordare l'*imprimatur* ad un manoscritto o ad una incisione, dovrà aggiungervi l'obbligo della consegna degli esemplari di cui si tratta, tosto che se ne sarà effettuata la stampa.

Esso non accorderà quindi l'*imprimatur* ad annunzi o cataloghi di opere nuove stampate nelle Provincie Lombarde, se non dopo fatta la consegna dei detti esemplari; e resta vietato agli stampatori delle gazzette d'inserire simili annunzi o cataloghi, se non hanno riportato l'*imprimatur* dell'Ufficio di Revisione. Dovrà ciascun librajo e venditore di stampe, ed ogni stampatore di libri ed incisioni tenere un particolare registro, nel quale iscriverà di mese in mese le opere ed incisioni date alle stampe, e nel quale farà altresì attestare dall'Ufficio di Revisione l'effettuata regolare consegna degli esemplari d'obbligo.

Sarà cura del R. Ufficio di Revisione di tenere egli pure un simile registro e di farvi l'annotazione degli esemplari ricevuti.

È dovere del R. Ufficio di Revisione di tenere egli pure un simile registro e di farvi l'annotazione degli esemplari ricevuti.

È dovere del R. Ufficio di Revisione di Milano di formare mensualmente due distinti pacchi degli esemplari appartenenti all'I. R. Biblioteca di Corte in Vienna, ed all'Aulico Supremo Dicastero di Polizia e di Censura, e di farne l'immediata spedizione al loro destino, aggiungendo a ciascun pacco il relativo elenco.

Incumbendo al R. Ufficio di Revisione la responsabilità dell'esatta consegna degli esemplari d'obbligo, resta

esclusivamente al medesimo affidata la cura di raccoglierli.

Quando si tratta di opere di più volumi, la consegna degli esemplari non dovrà differirsi ad opera completa, ma si farà di mano in mano che i volumi vengono stampati.

Rispetto alle incisioni, carte geografiche e carte di musica tanto col testo, quanto senza, se, come succede il più delle volte, si presentano già stampate, dovrà negarsi l'*imprimatur* fino a che non siansi consegnati gli esemplari d'obbligo.

Venendo presentato il disegno a mano, si accorderà la stampa, ma non già la diramazione, e se ne farà l'avvertenza sul disegno stesso.

Non sono esenti dalla consegna degli esemplari d'obbligo neppure le opere di lusso, nè quei libri che da librai esteri si fanno stampare in questi Stati con permesso della Censura, a fine d'impedirne la ristampa. Egualmente sono tenuti alla consegna dei detti esemplari quelli che danno alle stampe le loro produzioni in piccolo numero di copie, e non col fine di venderle.

La spedizione delle gazzette e dei cataloghi dei libri e delle stampe per l'I. R. Biblioteca di Corte in Vienna dovrà farsi dal R. Ufficio di Revisione nel giorno in cui sortono.

ISTRUZIONI

PER LA
MANIPOLAZIONE DEGLI AFFARI
PRESSO
IL REGIO UFFICIO DI CENSURA
IN MILANO.
[]

V. § 8 del Piano generale.

V. § 12 delle Istruzioni pei librai 18 luglio 1818, allegato C.

V. § 13 delle Istruzioni pei librai suddette.

a) Viene imposto ai librai l'obbligo di presentare all'Ufficio di Censura in un coi libri che ad essi pervengono dall'estero un elenco in doppio dei libri medesimi, nel quale dovrà essere chiaramente indicato il titolo dell'opera, il numero e la qualità dei volumi e degli esemplari. In questo elenco verrà lasciata in bianco una colonna nella quale la Censura noterà la decisione di Censura presa su cadaun libro. Lo stesso Ufficio tratterà presso di sè una delle copie del suddetto elenco e consegnerà l'altra ai rispettivi librai. In tal guisa questi ultimi otterranno un documento che servirà loro di garanzia, e l'Ufficio di Censura conserverà presso di sè i mezzi di provare e di controllare la quantità e la qualità dei libri rilasciati. D. Pres. 4 gennajo 1831, n.º $\frac{8}{\text{geh.}}$ in Cens. 6 gennajo 1831, n.º 31.

V. § 30 del Piano generale e § 14 delle Istruzioni pei librai suddette, e §§ 14 e 15.

V. § 17 delle Istruzioni pei librai suddette.

1. Tutti i libri che pervengono dall'estero saranno passati dalla Dogana all'Ufficio di Censura.

2. Le balle, casse o pacchi di libri vengono pria visitati dagl'impiegati di dogana per convincersi che non vi siano merci proibite, indi accompagnati all'Ufficio di Censura da un funzionario di dogana, il quale fa sottoscrivere da uno degl'impiegati di Censura la bolletta appartenente alla balla, al pacco o cassa per essere custodita presso la dogana in prova dell'effettuata consegna.

3. Nell'Ufficio di Censura viene aperta la balla, il pacco o cassa alla presenza del libraj o del privato cui appartiene. Il Capocensore visita indi tutt'i libri e li divide in tre classi: una di esse contiene i permessi; l'altra i proibiti, in conseguenza già altre volte censurati, e la terza i nuovi, e quindi non ancora censurati.

4. I permessi vengono tosto consegnati al proprietario: i proibiti poi si ritengono all'Ufficio di Censura, e qualora appartengano questi ad un libraj, esso gl'inscrive in presenza del Capocensore in un di lui apposito libro, indicando il titolo dell'opera ed il numero degli esemplari, li ripone indi in un cancello del suo armadio, giacchè ogni libraj solito a negoziare con libri esteri sarà tenuto di avere un tale armadio nell'Ufficio di Censura, ove ne verrà custodita la chiave.

5. Il Capocensore riterrà un esemplare di cadaun'opera nuova. Gli altri verranno riposti dal libraj in un altro apposito cancello del suo armadio.

6. Il ritenuto esemplare de' nuovi libri vien consegnato ad un impiegato della Censura, il quale scorrendo i fogli del protocollo, va rintracciando se taluno di questi libri non sia già pria stato passato in Censura, o

forse non si trovi appunto a tal effetto presso uno degli II. RR. Censori.

7. Se ciò non è, iscrive egli il titolo di ogni libro separatamente sulla parte destra di un mezzo foglio, ed il nome del libraj o proprietario sulla parte sinistra. Tali fogli vengono ritenuti, rimettendo i singoli esemplari di ogni libro al legatore perchè ne faccia la provvisoria legatura, onde poterlo leggere ed esaminare; al loro ritorno inserisce l'impiegato in cadaun esemplare il foglio rispettivo, confrontando nello stesso tempo se il legatore abbia veramente fatta la restituzione di tutt'i libri che gli furono consegnati. L'impiegato scrive indi su cadaun foglio al di sopra del titolo la data del giorno, mese ed anno in cui il libro fu passato in Censura ed al di dietro il nome del Censore cui a tal effetto venne rimesso. L'allegato è un formulario di questi fogli di censura.

8. La ripartizione dei libri vien fatta per parte del Capocensore, dietro le materie a cadaun Censore assegnate.

9. Quando essi trattano di più materie, dipenderà la distribuzione dal buon senso del Capocensore. Se però vi sono più parti di un'opera sola, o diverse opere stanno in connessione l'una coll'altra, o se si tratta di una traduzione, ella è regola stabilita che il Capocensore dia le susseguenti parti e le traduzioni a quel Censore che lesse le parti antecedenti o l'originale, rimarcando sul foglio di censura la decisione che esse ebbero.

10. Il titolo dell'opera passata al Censore viene iscritto nei fogli di protocollo contenente al disopra il mese e l'anno, alla destra il giorno della rimessa al Censore, indi il nome del proprietario o libraj; in mezzo il titolo dell'opera, alla sinistra il nome del Censore, rimanendo aperte alla parte sinistra ancora due colonne, l'una pel giorno in cui ritorna censurato il libro l'altra per la decisione che ottenne. Il formulario serve di schiarimento e di norma.

11. Questo protocollo dimostra in conseguenza quali e quanti libri siano stati posti in censura, quali e quanti siano ancora in mano di ogni Censore, quali siano già evasi, e quali e da quanto tempo tuttora inevasi.

12. Il Censore legge e giudica del libro dietro le vigenti Sovrane prescrizioni analoghe alle istruzioni impartitegli, e ne caratterizza l'opera sulla sinistra parte del foglio di censura, apponendovi la decisione alla quale egli lo crede qualificato ne' prescritti termini di censura, cioè:

A. Pei *libri permessi* contemplati dall'articolo 9 del Piano generale,

1.º *Admittitur*;

2.º *Transeat*.

- B. Pei libri proibiti,*
1.º *Erga schedam;*
2.º *Damnatur.*

13. Dopo l'indicata breve, ma succosa descrizione dell'opera, sotto la quale sta scritta la decisione del Censore, conchiude egli pei libri qualificati ad essere sottomessi all'I. R. Governo colla formola: *Exhibeatur Excelso Gubernio*, aggiungendovi, ove occorra, il numero delle pagine e delle linee, dal sopra in giù o dal sotto in su, ove incontrasi il passaggio censurabile, tira una linea sotto i numeri che contengono le espressioni più condannevoli, e ne indica le parole iniziali e finali di tali passaggi.

V. §§ 11 e 24 del Piano generale.

14. Se il Censore ravvisa in un libro singoli passaggi o tutto il contenuto che tratti di soggetti generali o particolari dell'amministrazione dello Stato, sarà suo obbligo d'indicare questa circostanza, affinché, occorrendo, possa essere comunicato il libro per mezzo del Supremo Dicastero Aulico di Censura a quel Ministero che presiede a questo o quel ramo di pubblica amministrazione.

15. Tostochè i libri ritornano dai Censori all'Ufficio di Censura, ciò che segue giornalmente, come giornalmente gliene vengono spediti per essere riveduti, il Capocensore mette a parte tutti gli ammessi.

16. Ogni sabato, dopo aver fatto inserire nelle colonne dei fogli di protocollo rimaste ancor vacue il giorno della loro riconsegna per parte del Censore, e la di lui decisione, rimette gli ammessi al rispettivo librajo o proprietario, e sottopone al Governo un elenco contenente tutti i titoli dei libri o dei manoscritti ammessi col nome del rispettivo Censore.

17. Un impiegato prende simultaneamente i fogli di censura ed inserisce nel catalogo de' libri permessi il titolo di tali opere in ordine alfabetico col nome del Censore, colla formola dell'ammissione e colla data della presentazione.

V. § 41 *a* del Piano generale.

18. I fogli stessi di censura poi verranno ammassati in ordine alfabetico, legati e custoditi come documenti legali. Da essi si formano gli elenchi da spedirsi mensualmente per mezzo del Governo al Supremo Aulico Dicastero di Polizia e Censura a Vienna, ond'essere inseriti nel Catalogo principale de' libri e manoscritti permessi che sorte stampato mensualmente in quella dominante, e che viene poi diramato a tutti gli Uffici di Censura e Revisione nelle provincie per loro norma e contegno.

19. Fin qui si è parlato del modo col quale il Capocensore agisce coi libri permessi; ora trattasi di quelli involventi materie politiche e delicate, delle quali tratta l'articolo 2 del Piano generale.

V. §§ 10 e 11 del Piano generale.

20. Con questi si agirà come coi libri ammessi; solo al loro ritorno dal Censore, in vece di essere restituiti al proprietario o negoziante, verranno questi subordinati al Governo col rispettivo foglio di censura e con un separato elenco contenente tutti i titoli dei libri che vengono trasmessi, accennando altresì il nome del Censore.

21. La settimana seguente verranno questi regolarmente rispediti dal Governo coll'approvazione, quando non lo trovi qualificati alla proibizione, e l'Ufficio di Censura procederà in seguito come coi libri ammessi.

V. § 41 b del Piano generale.

22. Riguardo poi ai proibiti, viene inserito il titolo colla data ed il genere di proibizione nel catalogo de' libri proibiti, e si forma dai fogli di censura ammassati il protocollo mensile, nel quale si pongono le opere proibite o limitate all'*erga schedam* nel corso di un mese; delle ultime solo il titolo, delle prime poi la descrizione del libro fatta dal Censore, i motivi della proibizione con alcuni passaggi più condannevoli che si estraggono dal libro stesso.

V. § 18 delle Istruzioni pei librai suddette.

23. Questo protocollo viene rimesso per mezzo del Governo al Supremo Dicastero Aulico di Censura per ottenere la superiore decisione, che per lo stesso canale viene comunicata a suo tempo alla Censura medesima: in Vienna poi s'inseriscono le opere proibite nel catalogo generale delle medesime, che colà viene compilato e diramato in seguito a tutti gli Uffici di Revisione e di Censura nelle provincie.

V. § 19 delle Istruzioni pei librai suddette.

24. I fogli di censura vengono in seguito legati in ordine alfabetico e conservati qual documento; i libri proibiti stessi poi riposti e conservati nell'armadio del rispettivo stampatore, il quale ne fa l'annotazione nel suo libro, di cui si è parlato di sopra.

V. § 20 delle Istruzioni pei librai suddette.

25. Non gli è lecito di estrarne alcun esemplare senza il superiore permesso; in tale caso ne leva la quantità permessa, e la depenna dal libro in presenza del Capocensore, rimarcando quando ed a chi egli ne abbia fatta la vendita, e consegnando in seguito il numero di esemplari alla persona che ne ottenne il permesso dall'Aulico Dicastero di Censura.

26. Il documento di permesso che viene concesso da quest'ultimo giunge all'Ufficio di Censura nei modi seguenti:

O per mezzo degli avventori de' librai, i quali ordinariamente ottengono cognizione dell'esistenza de' libri dalle gazzette estere e ne desiderano l'acquisto;

O per mezzo de' viaggiatori, i libri dei quali vengono riveduti all'Ufficio di Censura: i proibiti rimangono presso di esso fino alla partenza del viaggiatore, al quale vengono allora riconsegnati nel modo che verrà indicato in appresso;

V. § 21 delle Istruzioni pei librai suddette.

O finalmente per mezzo di privati, ai quali vengono trasmessi libri dall'estero.

27. Per avere tale permesso convien fare al Governo una supplica corredata del nome, cognome e carattere del petente stesso, dal quale debb'essere scritta e sottoscritta, non che munita del di lui suggello.

È egli un avventore di qualche librajo, in tal caso debb'esservi indicato anche il nome di quest'ultimo.

28. Il Governo sottopone la supplica al Ministero di Censura per la decisione.

V. § 27 *a* del Piano generali.

29. A un privato, sia viaggiatore o suddito territoriale, non vien mai concesso più di un esemplare di cadaun'opera.

30. Siccome poi molte opere vengono segnate col *damnatur*, ed a molti supplicanti non si permettono i libri ricercati, rimane quindi ai librai una quantità di opere che ordinariamente due volte all'anno debbono rispedire ai librai esteri.

V. § 15 delle Istruzioni pei librai suddette.

31. Vengono quindi levati i medesimi dall'armadio, ripassati da un impiegato di Censura e confrontati col numero de' libri notati nel protocollo del librajo, che debb'essere completo, ad eccezione di quelli levati fra l'anno in forza del superiore permesso.

V. § 16 delle Istruzioni pei librai suddette.

32. Questi libri proibiti vengono messi in pacco dal librajo all'Ufficio di Censura, contro una sua ricevuta, che si ritiene presso il medesimo, in cui sta indicato il pacco sol suo segno, il luogo estero, dov'è diretto ed il dazio di confine per cui passa. Il librajo ottiene in cambio dalla Censura un assegno presso la Dogana, ed il pacco, munito del sigillo dell'Ufficio di Censura, viene consegnato dal portiere d'ufficio alla Dogana stessa che ha l'incarico di far pervenire il pacco intatto di là dal confine indicato, su di che ne riceve il viglietto di assicurazione dal rispettivo dazio confinante.

V. § 22 *idem*.

33. I libri che sono di transito non vengono riveduti in Milano, ma rimessi ai rispettivi Censori nelle provincie nel seguente modo: O i proprietarj, sono librai che ottengono libri dall'estero per rimetterli ai librai in provincia, o sono viaggiatori che transitano e desiderano far rivedere i loro libri nel luogo di loro dimora nell'interno della Monarchia.

V. § 23 *idem*.

34. Nel primo caso il librajo deve dare una reversale, e nel secondo caso deve darla pel viaggiatore un negoziante stabilito in città, onde egli possa esserne garante in caso di trasgressione. Questa reversale deve contenere il nome di chi spedisce, di chi riceve il pacco, cassa o balla, col segno e numero, il luogo dov'è diretta, ed ove brama che sia riveduta.

V. § 24 *dem* [sic].

35. Il proprietario o librajo ottiene per parte dell'Ufficio di Censura un assegno presso il rispettivo Censore del luogo ove debb'esserne fatta la revisione; il pacco ecc. viene indi munito del suggello dell'Ufficio

di Censura, e consegnato a chi lo trasporta in un coll'assegno, il quale, seguita la revisione, viene rispedito corredato della sottoscrizione del rispettivo Revisore allo stampatore o negoziante, che lo presenta poi alla Censura, dalla quale riceve di ritorno la sua reversale.

V. § 44 c e § 45 a del Piano generale.

36. Queste sono le regole che hanno luogo rispetto ai libri. Ma fa d'uopo di una particolare menzione pei giornali o fogli periodici esteri che sortono a quinterneti, o pei fogli letterarj, poichè anch'essi sono libri, e vengono come tali trattati, colla sola differenza che per questi l'Ufficio di Censura tiene per la più facile rivista protocolli particolari, e che i librai presentano annualmente l'elenco dei prenumerati, a' quali dietro loro ricerca vien dato dal Governo il permesso dei medesimi per tutto l'anno. Essi ricevono in conseguenza anche i pezzi proibiti che si sogliono segnare col *continuantibus erga schedam*, qualora però per particolari circostanze per l'uno o l'altro pezzo non venisse fatta un'espressa esclusiva proibizione.

Dei Manoscritti.

37. In massima la manipolazione d'ufficio pei manoscritti è la stessa che pei libri.

38. I fogli di censura, l'annotazione ne' protocolli, la divisione fra i Censori, il modo di censurarli si effettua nella stessa maniera come coi libri.

V. §§ 10 e 11 *idem*.

39. Il Censore può ammettere de' manoscritti, come de' libri, salva l'approvazione governativa per quelli che trattano di politica; può anche far chiamare a sè l'autore, indicargli i passi che abbisognano di un cambiamento, o cambiarli egli stesso, ma non gli è lecito di rigettare alcun manoscritto, come non gli è lecito di proibire alcun libro senza la superiore sanzione.

V. § 32 *idem*.

40. Le formole delle decisioni di Censura sono le seguenti:

- A. Pei manoscritti che si ammettono alle stampe,
- 1.º *Admittitur*;
 - 2.º *Permittitur*;
 - 3.º *Toleratur*.

Se vengono cangiati, ommessi o aggiunti de' passi, il Censore lo rimarca colle formole: *correctis corrigendis, omissis deletis, additis addendis*.

- B. Pei manoscritti che non si ammettono alle stampe,
- 1.º *Non admittitur*; in tal caso si rimarcano i motivi della non ammissione nel foglio di censura;
 - 2.º *Typum non meretur*.

41. I manoscritti vengono muniti poi dal Capocensore coll'*imprimatur*, se sono ammessi, e col *non admittitur*, se sono rigettati, e colla di lui sottoscrizione, non che colla data.

42. Se il manoscritto è stato ammesso con omissioni, mutazioni, correzioni od aggiunte, egli ottiene *l'imprimatur, omissis deletis, mutatis mutandis, correctis corrigendis*, inserendo le mutazioni, correzioni ed aggiunte anche nel secondo manoscritto, che rimane presso l'Ufficio per confronto col manoscritto che va alla stampa.
43. Se il manoscritto ottiene puramente il *permittitur*, vi si deve aggiungere *sine loco impressionis*.
44. Quando il manoscritto è munito della sottoscrizione del Capocensore, vien esso trattenuto finchè il presentatore s'insinua per riaverlo.
- V. § 41 a del Piano generale. 45. Il titolo di manoscritti ammessi o rigettati viene inserito da un impiegato di Censura in un apposito catalogo, coll'aggiunta della decisione del Censore e della data quando venne posto in Censura. Questo catalogo viene poi mensualmente sottoposto al Governo come quello de' libri per essere rimesso all'Eccelso Supremo Aulico Dicastero di Censura, onde sia iscritto nel Catalogo principale che si stampa in quella Capitale.
- V. § 62 *idem*. 46. I disegni e le carte di musica vengono trattati come i manoscritti; il Capocensore scrive sul disegno che si ammette: *si permette l'incisione*; su quello che non si ammette: *non si permette l'incisione*.
47. Quando è stata permessa superiormente la ristampa di qualche opera, si dà evasione al libro coll'*admittitur* o *permittitur ad reimprimendum*; se però viene cangiato od ommesso nella ristampa l'uno o l'altro passo men castigato, si mette la formola: *correctis corrigendis, omissis omittendis, admittitur, o sia permittitur ad reimprimendum*.
- V. § 37 *idem*. 48. Quando vengono superiormente ammessi alla ristampa anche libri, la diffusione de' quali era stata limitata nella primitiva stampa all'*erga schedam* o al *transeat*, od anche alla stessa proibizione per semplici passaggi, i quali possono, i quali possono essere cambiati senza togliere la sostanza, in tal caso il Censore scorre di nuovo il libro e rimarca sul foglio di censura l'*admittitur* o il *permittitur, omissis deletis, correctis corrigendis, ad reimprimendum*.
49. Il Capocensore scrive poi sulla prima o sull'ultima pagina del libro il *reimprimatur* o il *non admittitur ad reimprimendum*, con tutte le aggiunte che trova indicate nel foglio di censura.
- V. § 39 del Piano generale e la Notificazione 22 aprile 1816. 50. Senza *l'imprimatur* o il *reimprimatur* sul manoscritto o sul libro colla sottoscrizione del Capocensore non può essere stampata o venduta alcun'opera sotto le pene dettate dalle leggi.
- V. § 26 del Piano generale. 51. Serve di avvertimento che i testi di qualunque sorta dovranno essere dai librai, stampatori, autori, impresarij o capocomici presentati all'Ufficio di Censura, qualora trattisi di stampa od introduzione

dall'estero, ed alla Polizia, qualora si voglia il permesso della produzione. Le gazzette ed i fogli volanti all'incontro saranno direttamente presentati alla Regio Direzione generale di Polizia, e nelle provincie al Regio Delegato per essere esaminati e licenziati senza ritardo. Questi potranno essere da lui solo ammessi sulla sua responsabilità, cancellandone i passi censurabili.

V. §§ 57 e 58 del Piano generale e § 26 delle Istruzioni pei librai 18 luglio 1818.

52. Nel presentare al Censore l'esemplare brutto della gazzetta che ha il permesso d'inserire gli avvisi delle Autorità politiche, giudiziarie o commerciali dovrà lo stampatore unirvi il manoscritto della rispettiva Autorità che lo emanò, onde il Censore possa verificarlo. Fatte dal Censore della gazzetta le sue correzioni, egli vi apporrà in fine l'*imprimatur*, coll'aggiunta del suo nome; ciò che avrà luogo anche per gli altri fogli volanti.

V. § 27 *idem*.

53. Sui cataloghi di libri il Capocensore vi pone la sua sottoscrizione coll'*imprimatur*, e se alcuni titoli vengono cancellati, coll'*omissis deletis*: lo stampatore reca in seguito un secondo abbozzo di stampa al Capocensore, il quale lo scorre un'altra volta per convincersi che per volontà od errore non sono rimasti nel catalogo i titoli cancellati, e che egli non ne ha la prima volta per isvista trascorso alcunuo [sic], il quale dovrebbe essere, rinvenendolo, cancellato, richiamandone il libro stesso.

Idem.

54. Egli dà indi l'*imprimatur* su questo secondo abbozzo, ed allora soltanto può essere stampato il catalogo regolarmente.

55. I manoscritti e testi stampati di pezzi teatrali saranno firmati dal capocomico o dall'impresario cui appartengono.

56. Quando occorra alla Polizia di escluderne qualche passo, tirerà due diagonali che si taglino dalla prima all'ultima delle linee non approvate, ma lascerà le parole intatte, onde si possano sempre leggere e confrontare.

All'opposto le cancellature fatte nel loro testo dagli autori dovranno essere del tutto illeggibili.

V. § 83 del Piano generale.

57. La formola dell'approvazione pei pezzi teatrali sarà: *se ne permette la recita*, e quella del rifiuto – *non se ne permette la recita*.

58. Tutte queste regole serviranno di norma anche pei Regj Censori nelle provincie, in quanto esse riguardano le loro limitate attribuzioni.

V. §§ 56 b, 87 e 88 del Piano generale, la Notificazione 22 aprile 1816 ed il § 28 delle Istruzioni pei librai suddette.

59. I fogli volanti però di qualunque sorta dovranno ottenere, oltre la revisione del Censore, anche l'*imprimatur* del Regio Delegato, il quale dovrà essere da lui consultato in ogni caso dubbioso.

60. Siccome però non esistono nelle provincie appositi Uffici di Censura, dovrà quindi per la revisione dei libri provegnenti dall'estero essere destinato nell'Ufficio

doganale stesso un separato luogo adattato allo scopo pel deposito e per la custodia dei libri. Il Censore avrà l'obbligo di recarsi due volte per settimana, in giorni ed ore prefissi, alla dogana per fare la visita dei libri pervenuti, alla presenza del proprietario o di persona da lui commissionata. Quando per non trattenere contro loro voglia i viaggiatori occorresse chiamare il Censore ad una visita straordinaria, egli dovrà prestarvisi.

FORMULARIO.



Pres. il

MONTESQUIEU (*Spirito delle Leggi.*)

Parigi presso Didot, T. 9.

Librajo Graziosi.

*Istituzione ed organizzazione
del R. Ufficio di Censura.*

NOI FRANCESCO CONTE DI SAURAU,

Ciambellano, Consigliere intimo attuale di Stato di S. M. I. R. A., Gran Croce dell'Ordine Reale di S. Stefano d'Ungheria, Cavaliere di prima classe dell'Ordine Reale della Corona di Ferro e Gran Croce dell'Ordine di S. Ferdinando delle due Sicilie, Governatore della Lombardia, ecc. ecc.

Con Sovrana Risoluzione del 25 p.º p.º Sua Maestà si è clementissimamente degnata di stabilire sotto l'immediata direzione di questo Governo un Regio Ufficio di Censura per le Province Lombarde, che avrà la sua sede in Milano, ed entrerà in attività col primo maggio prossimo venturo.

Questo Regio Ufficio di Censura ha l'incarico di rivedere, dietro le comunicategli liberali istruzioni sanzionate da Sua Maestà, tutti i libri e le incisioni di qualunque sorta che s'introducono dall'estero, e che dovranno a tale effetto passarsi dalla Dogana immediatamente alla Censura, e tutti i manoscritti e le incisioni che vogliono dare alla stampa nell'intorno delle provincie soggette a questo Governo, a riserva delle gazzette estere e nazionali, che in Milano saranno sottoposte alla censura dell'I. R. Direttore generale di Polizia, e nei Capiluoghi di provincia al Regio Delegato od a chi n'esercita le funzioni.

La censura poi delle rappresentazioni teatrali è affidata agli Uffizj di Polizia, sotto la direzione della rispettiva superiore Autorità.

Ad effetto però di togliere l'incomodo che ne nascerebbe per le provincie se tutte le stampe indistintamente e tutti i libri che giungono dall'estero dovessero essere trasmessi al Regio Ufficio di Censura in Milano, Sua Maestà si è compiaciuta d'ordinare che in avvenire debba sussistere anche in ogni Capoluogo di provincia, sotto gli ordini del Regio Delegato o di chi n'esercita le funzioni, un Regio Censore e Revisore di libri, che però ove l'esistenza di poche stamperie o la tenue introduzione di libri esteri rende meno necessaria la nomina di un apposito Censore, le di lui incumbenze siano in conseguenza addossate alla Regia Delegazione.

I Censori e Revisori di libri avranno, sotto l'immediata direzione del Regio Delegato della provincia, la revisione de' libri provenienti dall'estero, e la censura degli affissi ed altri fogli volanti non eccedenti la

stampa di fogli tre di carta, dei cataloghi di libri e delle incisioni.

Dalle Provincie non verranno quindi spediti al Regio Ufficio di Censura in Milano che i soli testi oltrepassanti i fogli tre, eccettuati gli speciali casi individuati nelle trasmesse istruzioni.

Nell'atto che si porta a pubblica notizia questa Sovrana clementissima Risoluzione per comune norma e contegno, si stabilisce in conseguenza della medesima quanto segue:

Art. I. La stampa, ristampa o vendita di qualsivisa opera, libro, manoscritto od incisione per parte di stampatori o negozianti di libri non può essere intrapresa ed eseguita se non che mediante una previa e formale concessione ottenuta dall'I. R. Censura nella maniera sopra individuata.

II. Nessuno potrà da qui innanzi intraprendere la professione di libraj o di venditore di libri, stampe od incisioni anche sui banchetti se prima non ha ottenuto il relativo decreto di abilitazione, il quale verrà rilasciato da questo Governo, riservandosi altresì il medesimo di emanare le opportune provvidenze sul negozio di libri in generale.

III. È proibito di circolare nei luoghi pubblici e nelle case con libri, stampe ed incisioni all'oggetto di farne traffico.

IV. Le pene da infliggersi ai contravventori sono determinate dal Codice penale austriaco nella parte II, cap. V.

V. Ogni manoscritto che viene sottoposto alla Censura per la stampa sarà presentato in doppio esemplare, l'uno dei quali verrà restituito coll'approvazione, se questa ha luogo; l'altro ritenuto presso il Censore, onde farne la confrontazione ed avere la prova contro lo stampatore o l'autore, qualora egli si permettesse qualche adulterazione del testo approvato.

Da quest'obbligo sono però eccettuate le opere scientifiche e voluminose, e per particolari motivi sarà accordata dal Governo in casi speciali tale esenzione anche per altre opere di minor entità a persone di conosciuta probità, dietro loro ricerca.

VI. Di ogni stampa, di qualunque sorta ella siasi, dovranno dagli stampatori presentarsi cinque esemplari, dietro il sistema finora vigente. Questi saranno alla fine di ciascun mese depositati nelle provincie presso la Regia Delegazione provinciale, ed in Milano presso il Regio Ufficio di Censura, i quali procederanno riguardo a tali esemplari dietro gli ordini loro trasmessi.

VII. Per l'importazione ed esportazione delle opere stampate si esigerà il relativo diritto doganale secondo le prescrizioni che sono in vigore, e ciò finchè in seguito venisse altrimenti disposto.

Del resto vengono a cessare col primo maggio
prossimo venturo tutte le Leggi del cessato Governo
relative alle stamperie e librerie, e segnatamente il
Decreto del 30 novembre 1810.


Milano, il 22 aprile 1816.

SAURAU.

ALLEGATO C.

Nuove Istruzioni di Censura in aggiunta a quelle pubblicate in data 22 aprile 1816 approvate col Dispaccio del Supremo Dicastero Aulico di Polizia e di Censura 10 luglio 1818 (in Gov. n.º 19418-3398).

I. R. GOVERNO DI MILANO.



NOTIFICAZIONE.^(*)

(*) Questa Notificazione contiene quelle disposizioni del Piano generale di Censura che si qualificano per essere portate a cognizione del pubblico, mentre le susseguenti istruzioni racchiudono quelle altre disposizioni del Piano suddetto, le quali hanno da servire di norma ai tipografi ed ai librai nell'esercizio della loro professione.

Affinchè siano pienamente adempiute le Istruzioni sanzionate da Sua Maestà per l'I. R. Ufficio di Censura stabilito in Milano per le Provincie Lombarde sotto l'immediata direzione di questo Governo, e perchè tutti quelli che per qualche titolo potessero essere nel caso di doversi uniformare alle Sovrane determinazioni, in quanto esse riguardano gli obblighi e i diritti de' privati, abbiano delle medesime una piena cognizione, si deducono a pubblica notizia le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816:

[V. §§ 41 e 42 del Piano generale.]

Art. 1. I cataloghi dei libri di ragione privata che si avessero a porre in vendita per qualunque causa, sì per pubblico incanto, come altrimenti, dovranno essere presentati previamente all'I. R. Ufficio di Censura, essendo anche i privati in tale circostanza soggetti agli obblighi de' commercianti di libri per rispetto alle opere proibite.

V. §§ 41 e 42 del Piano generale.

2. Qualora vi sieno dei titoli di libri che l'Ufficio di Censura, giusta le sue istruzioni, marchi colle formole proibitive, saranno essi cancellati e tolti dai cataloghi. Quelli, di cui lo stesso Ufficio chiedesse la consegna, saranno portati e depositati presso il medesimo, salvo il richiamo al Dicastero Aulico per ottenerne la restituzione, e salva, in caso di rescritto negativo, la facoltà al proprietario di spedirli all'estero negli stessi modi prescritti pei libri proibiti appartenenti ai librai.

V. § 23 del Piano generale.

3. Le dediche a persone viventi di qualsisia libro o foglio volante non saranno ammesse dall'I. R. Ufficio di Censura se non previo assenso in iscritto del mecenate.

V. § 25 del Piano generale.

4. Gli autori i manoscritti de' quali non vengono ammessi alla stampa per decisione del Supremo Aulico Dicastero di Censura, possono, qualora sì credano trattati con troppo rigore, rivolgersi al Supremo Aulico Dicastero politico, esponendo i motivi che giustificano il loro assunto, perchè l'affare sia

sottoposto alle supreme deliberazioni di Sua Maestà.

V. 31, 34 e 35 *idem*.

5. Non può intraprendersi una *nuova edizione* o sia ristampa di un'opera già sortita dai torchi nell'interno della Monarchia Austriaca senza averne ottenuta una speciale permissione, e senza che l'opera sia stata di nuovo presentata alla Censura, quand'anche non si volesse fare all'opera stessa alcun cangiamento. Generalmente però non si accorda la permissione per siffatta specie di ristampe che al solo primo stampatore ed all'autore dell'opera, e fra questi a quello di loro che ne ha il diritto di proprietà, gli effetti del quale sono determinati dal Codice civile universale dal § 1164 sino al § 1171, de' quali è riportato nel qui unito estratto il tenore.

V. § 36 *idem*.

6. Non è permessa la ristampa di alcun autografo, nè la ristampa con aggiunta di verun libro di autore vivente negli Stati di Sua Maestà senza il consentimento in iscritto dell'autore stesso.

V. § 40 *idem*.

7. Le opere che dagli esteri librai o soli o in compagnia di librai nazionali furono assoggettate alla Censura, e da essa ammesse e stampate in una città della Monarchia, non possono essere ristampate.

(*) Per errore di traduzione fu messo nell'antipenultima linea *ristampa* in vece di *stampa*, ed *estero* in vece di *interno della Monarchia*, cosicchè la frase corretta sarebbe la seguente: che siasi fatta la stampa dell'originale nell'interno della Monarchia da un editore straniero da sè solo o in società con un editore dello Stato.

Per ottenere però a questo riguardo l'assistenza delle Leggi si richiede che l'editore o gli editori abbiano soddisfatto alle prescrizioni de' Regolamenti riguardo alla consegna degli *esemplari* d'obbligo: ed ove si trattasse d'invocare la protezione delle Leggi stesso per impedire che non si diffonda nello Stato una stampa fatta fuori di esso, si dovrà dall'editore o editori summenzionati provare che siasi fatta la ristampa dell'originale nell'estero da un editore straniero o da sè solo o in società con un editore dello Stato (*).

8. In tutte le città dove esistono stamperie è vietato l'affiggere carte manoscritte ai muri delle strade. I Commessi di polizia dovranno staccare dal muro le dette carte. Ne' luoghi mancanti di stamperia sarà permesso l'affiggere avvisi in iscritto, ma dovranno essere approvati dalla primaria Autorità politica del luogo, alla quale dovranno pure presentarsi previamente anche gli avvisi in istampa che si vorranno affiggere. Restano in ogni luogo eccettuati da questa proibizione gli *avvisi per le case da affittarsi, per le cose smarrite, gli avvisi giudiziarij ed altri scritti d'ufficio*.

α) La disciplina prescritta all'art. 9 della Notificazione 21 luglio 1818, per la quale è vietato ai sudditi di S. M. di procurare in estero Stato l'edizione di opere proprie od altrui senza averne riportata la permissione dell'Ufficio di Censura, deve essere egualmente applicata alle incisioni di ogni sorta, siano in rame, siano in pietra, onde s'intende vietato il procurare all'estero, senza la previa permissione, l'edizione di carte geografiche, di musica e qualsivoglia disegno ed oggetto d'incisione in

9. Nessun suddito di Sua Maestà potrà commettere o procurare fuori Stato l'edizione con data o senza data di un'opera qualunque scritta da lui stesso o da altra persona, se prima non ne abbia riportata la permissione per la stampa dall'Ufficio di Censura. Chiunque contravvenga a questo divieto o direttamente o per sottomessa persona, od in

qualunque maniera operato, cioè vietato non solo a quegli artisti od editori che intraprendono per proprio conto, ma ben anche a quelli che nello Stato eseguiscono tali lavori per conto di editori esteri e ne mandano ai loro committenti i lavori eseguiti da incidersi in estero Stato. La Direzione generale di Polizia, le Delegazioni provinciali e gli Uffici di Censura sono incaricati di vegliare sull'osservanza di questa prescrizione. D. dell'I. R. Cancelleria Aulica riunita 10 gennajo 1824, n.º 40467-1825; Notificazione Governativa 24 febbrajo 1824, n.º 2497-362 (Atti del Governo, vol. 1.º del 1824, pag. 23).

b) Il divieto a qualunque suddito di S. M. di commettere o procurare fuori di Stato l'edizione di un'opera qualunque senza il previo permesso dell'Ufficio di Censura portato dall'art. 9 della Governativa Notificazione 21 luglio 1818 si estende sotto le pene stabilite dal suddetto articolo anche agli atti delle cause, come pure a qualunque lungo o breve articolo o lettera od altro che si volesse far inserire nelle gazzette, nei giornali e in altri fogli periodici forestieri, salvo il caso che l'opera stampa non fosse pel contenuto d'indole tale da meritare anche un'altra pena particolare in forza delle vigenti leggi, e ben inteso che se il trasgressore fosse impotente a pagare la multa se gli abbia ad infliggere la pena dell'arresto personale in proporzione della medesima. D. della Cancelleria Aulica unita 9 luglio 1825, n.º 20056-1850; Notificazione Governativa 2 agosto 1825, n.º 23766-2494 (Atti del Governo, vol. 2.º del 1825, pag 81).

qualunque modo ne sia complice, sarà punito colla multa di lir. 260, fior. 100; ed in caso d'impotenza a pagare, con arresto proporzionato. Che se l'opera furtivamente stampata o fatta stampare fuori Stato fosse tale per ciò che contiene da formare per sè stessa un titolo di reato da punirsi con certa pena a termini delle Leggi veglianti, l'autore od editore o complice in qualunque modo, oltre la pena particolarmente inflitta alla colpa dell'edizione procurata fuori Stato, sarà assoggettato al castigo determinato dalle Leggi stesse al genere della trasgressione. Questo divieto si stende egualmente all'inserzione di articoli più o meno estesi, e di lettere nelle gazzette letterarie, nei giornali od altri fogli periodici esteri.

10. Ed affinchè le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti nell'argomento di stampa o di censura sieno meglio conosciute, e con esse le pene inflitte a ciascun genere di trasgressione, si riportano in fine della presente Notificazione gli articoli relativi del *Codice universale austriaco* e del *Codice delle gravi trasgressioni di polizia*.

Milano, il 21 luglio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere*.

ESTRATTO

DEL

CODICE CIVILE UNIVERSALE AUSTRIACO,

PARTE PRIMA.

§ 1164. Col contratto dell'edizione di un libro l'autore dà ad alcuno il diritto di stamparlo e di venderlo. L'autore con questo contratto rinunzia al diritto di dare ad altri lo stesso libro per farne l'edizione.

1165. Deve l'autore consegnare l'opera secondo il contratto, e l'editore pagare all'autore la convenuta ricompensa tosto che l'opera gli sia consegnata.

1166. Se l'opera non viene dall'autore consegnata nel tempo stabilito o nel modo convenuto, l'editore può recedere dal contratto, e se la consegna dell'opera si tralascia per colpa dell'autore, può anche esigere indennizzazione.

1167. Se fu determinato il numero degli esemplari, l'editore deve per ogni nuova edizione richiedere il consenso dell'autore e fare sulle condizioni un nuovo contratto.

1168. Se l'autore vuol fare una nuova edizione con cambiamenti nel soggetto dell'opera, si deve anche in tal caso fare un nuovo contratto. Prima che gli esemplari di una edizione sieno venduti, allora soltanto l'autore può farne una nuova, quando sia pronto a indennizzare convenientemente l'editore per gli esemplari che gli rimangono.

1169. I diritti dell'autore per riguardi alla nuova edizione non passano a' suoi eredi.

1170. Se l'autore s'incarica di comporre un'opera secondo il progetto propostogli dall'editore non gli compete altro diritto che alla ricompensa convenuta. Spetta in seguito all'editore l'intero diritto di vendere liberamente l'edizione.

1171. Queste disposizioni sono pure applicabili alle carte geografiche, ai disegni topografici ed alle composizioni di musica. Le limitazioni per la ristampa sono stabilite dalle Leggi politiche.

ESTRATTO

DEL

CODICE PENALE.

PARTE SECONDA

DELLE

GRAVI TRASGRESSIONI POLITICHE.

§ 57. Riguardo alla censura de' libri, i seguenti casi saranno trattati come gravi trasgressioni politiche:

Primo caso. Quando uno stampatore o librajo stampa o vende senza censura un'opera, libricciuoli od alcuni fogli volanti, qualunque ne sia il contenuto o il complesso.

58. La pena di questa trasgressione sarà, oltre il guasto della composizione delle lettere e la confiscazione di tutta l'edizione e delle copie che si troveranno ancora in essere, per la prima volta una multa di fiorini 200 fino a 500; la seconda volta, oltre la multa, l'arresto da uno fino a tre mesi; ricadendovi poi la terza volta, sarà perduto il diritto o sia il permesso della stamperia o del negozio di libri. Procedendosi contro questo reato, si dovrà avere in vista il contenuto dell'opera ed il numero delle copie che ne saranno state sparse.

59. *Secondo caso.* Quando uno stampatore stampa o ristampa un'opera totalmente rigettata dalla Censura; quando un librajo vende, sparge o fa in qualunque modo circolare un tale libro nello Stato o nell'estero.

60. Generalmente questa trasgressione verrà punita subito per la prima volta, oltre alla confiscazione delle copie esistenti, con una multa di fiorini 200 fino a 500, e con arresto da uno fino a tre mesi; la seconda volta poi colla perdita eziandio del diritto di tenere stamperia o negozio di libri.

61. Questa pena verrà parimente inflitta allorchè la Censura avesse scancellati alcuni passi od alcune parole in un'opera, e che le parole scancellate fossero state rimesse nella stampa, oppure allorchè con aggiunte o con omissioni si fosse cangiato il senso d'un manoscritto già censurato.

62. Qualora l'opera stampata o venduta contro il divieto della Censura tenda a corrompere i costumi, il reo sarà punito non solo colla perdita della stamperia o del negozio di libri, ma quale strumento di seduzione anche con arresto rigoroso da un mese sino a sei, secondo la quantità che ne sarà stata divulgata.

63. Se il contenuto dell'opera divulgatasi fosse atto a perturbare il buon ordine e la pubblica tranquillità, la trasgressione diviene delitto, la cui pena è stabilita nella prima parte.

a) Pei combinati §§ 64 e 68 le penalità tutte dettate per la vendita illecita di qualsiasi specie di libri fogli volanti e carte si applicano anche secondo la qualità dei casi e dalle circostanze alle incisioni. Ora essendo nel § 64 prescritta la confisca delle merci nei casi d'illecita vendita di libri e di altri articoli di stampa, essa deve valere anche pel supposto della vendita pure illecita d'incisioni benchè da sè permesse.

64. *Terzo caso.* Chi gira per le case spacciandovi libri o altre cose stampate, ovvero chi ne fa commercio, in qualunque maniera esser si voglia, senza permesso o clandestinamente. La pena in generale è, oltre alla confiscazione dei libri, un mese d'arresto. Se poi i libri od altre cose stampate, divulgatesi in cotal modo, fossero articoli proibiti, il trasgressore verrà, oltre alla perdita delle copie, condannato ad una penale di fiorini 200 sino a 500 non che a tre mesi di arresto; qualora però i libri fossero nel tempo stesso anche nocivi ai costumi, vi sarà, oltre alla multa, un arresto rigoroso da un mese sino a tre. Se il trasgressore sarà estero, negli ultimi casi, dopo terminato il castigo, verrà sfrattato da tutti gli Stati ereditarj.

65. *Quarto caso.* Quando uno stampatore o librajo fa annunziare con pubblico grido ed effettuare la vendita d'orazioni, canzoni, poesie, notizie di guerra, descrizioni od altri fogli volanti di tal genere senza averne di volta in volta impetrato il permesso della Superiorità.

66. Quello stampatore o librajo che trasgredisce questo divieto, sarà punito per la prima volta con una multa di 200 fiorini ed un mese di arresto; la seconda volta colla pena del doppio; la terza volta gli verrà levato il negozio di libri o la stamperia. Se questi fogli volanti contenessero delle notizie del tutto false ed inquietanti sopra affari delle provincie ereditarie, o tendessero a corrompere i costumi, ovvero a turbare il buon ordine e la tranquillità pubblica, la pena verrà dettata secondo i §§ 62 e 63.

67. Colore che si saranno lasciati adoperare come gridatori per vendere simili fogli, saranno puniti con tre giorni di arresto, e per ogni trasgressione ulteriore con venticinque bastonate. (Ritenuta per queste provincie la commutazione a termini dell'Editto 21 aprile 1816.)

68. Tutti i casi di trasgressione annoverati riguardo ai libri, libricciuoli ed altri fogli volanti saranno applicati anche riguardo alle stampe di rame o di legno, qualunque sia l'oggetto in essi contenuto, e puniti coi medesimi castighi, secondo la qualità del caso e delle circostanze.

69. Chi senza essere autorizzato ad avere stamperia ne terrà una clandestina, ovvero un torchio a mano con composizione di lettere da stampa, sarà condannato per simile trasgressione a dover perdere tutti i requisiti da stamperia, ed inoltre ad una multa di 500 fiorini; constando poi che da questa stamperia clandestina sia stato posto in circolazione qualche libro o libricciuolo, secondo la qualità dei medesimi verrà inflitta contro di lui la pena stabilita ne' §§ 62 e 63.

ISTRUZIONI

DA OSSERVARSI

DAGLI STAMPATORI E LIBRAI NELLE PROVINCE LOMBARDE



V. § 27 del Piano generale.

N.º 1. La Censura si serve esclusivamente delle seguenti formole:

PER OPERE STAMPATE O SIA LIBRI

Admittitur, se non contengono alcuna cosa censurabile, e possano essere pubblicamente venduti ed annunziati nelle gazette.

Transeat per quelli che possono essere venduti, ma non esposti al pubblico ne' negozj, nè annunziati ne' fogli. Gli stampatori e librai dovranno rigorosamente sottomettersi agli effetti di questa formola.

Erga schedam per quelle opere in cui le cose censurabili prevalgono alle utili. Queste opere possono darsi, con superiore permissione, alle persone notoriamente sagge e di buona condotta, o costituite in dignità e cariche.

Damnatur. È questo il massimo grado di proibizione, ed è riservato per le opere che tendono a sovvertire lo Stato, la Religione e la morale.

Anche tali opere possono darsi con superiore permissione; ma ciò avrà luogo colla maggiore riserva, e solo in casi particolari a persone di tali cognizioni fornite da non abusare di siffatti libri.

V. § 30 *idem*.

2. Siccome molte opere vengono sottoposte alla formola *damnatur*, ed a molti che ne fanno ricerca non si permettono queste opere, così rimane ai librai una quantità di esse che dovranno rispedirsi ai librai esteri nella maniera che si dirà in appresso.

V. § 31 *idem*.

3. Nel solo caso in cui un libro fosse riconosciuto pernicioso, empio od osceno in sommo grado, non sarà permesso nemmeno di rispedire all'estero il detto libro, ma dovrà essere distrutto.

V. § 32 *idem* e § 40 delle Istruzioni per la manipolazione.

4. Le massime stabilite per la censura dei libri sono applicabili anche ai manoscritti. Le formole di censura pei manoscritti sono le seguenti:

1.º *Admittitur*, coll'indicazione del luogo in cui si fa l'edizione;

2.º *Permittitur*, coll'indicazione ideale di un luogo estero o senza alcuna indicazione;

3.º *Toleratur*, quando il manoscritto può essere stampato o messo in catalogo, ma non annunziato nelle gazette. Serve tale formola per quegli scritti che possono esser letti soltanto dalle colte persone, e non

- giova che si diffondano soverchiamente nel pubblico. Questa specie di decisione può anche valere per quegli opuscoli politici, la discussione dei quali vuol essere ignorata dal Governo.
- 4.° *Non admittitur*, quando ciò che si contiene nel libro è censurabile e pernicioso.
- 5.° *Typum non meretur* per que' miseri libercoli di nessun valore, il soggetto de' quali è senza interesse o ripugna alla sana ragione, e per tutti quegli altri futili scritti che offendono il buon gusto, le regole dello stile e la purità della lingua.
- V. § 37 del Piano generale. 5. In caso di contraffazioni o sia ristampe effettive non potranno ristamparsi se non quelle opere estere che ottennero nella prima stampa la permissione dell'introduzione, mediante la formola *admittitur*. Dovrà però richiedersi di volta in volta la permissione della ristampa.
- V. § 43 *idem*. 6. I titoli di que' libri che soggiacquero alle formole *transeat, erga schedam* o *damnatur* dovranno cancellarsi dai cataloghi, e quei libri contro i quali furono applicate le due ultime formole anzidette dovranno presentarsi all'Ufficio di Censura. Tali libri rimangono depositati presso lo stesso Ufficio.
- V. § 94 *idem*. 7. I manoscritti [sic] dovranno essere chiari e leggibili senza stento, ed avranno poche cancellature: diversamente saranno rimandati perchè si presentino in miglior forma. I Censori occupati nell'esame del manoscritto non debbon essere di continuo interrotti dalle difficoltà che incontrano per indovinarne il senso.
- V. § 95 *idem*. 8. Ogni manoscritto che viene sottoposto alla Censura per la stampa deve presentarsi in doppio esemplare. Uno degli esemplari verrà restituito coll'approvazione, se questa abbia luogo; l'altro starà presso il Censore per farne il riscontro coll'esemplare restituito, ed avere una prova contro l'autore o stampatore se l'uno o l'altro avesse alterato il testo permesso.
- V. § 96 del Piano generale. 9. Sono eccettuate dall'obbligo del doppio esemplare le opere scientifiche e voluminose, e per motivi particolari è in arbitrio del Governo l'accordare tale dispensa anche per altre opere di minor entità a persone di probità conosciuta, sopra loro domanda.
- V. § 97 *idem*. 10. Di ogni stampa, di qualunque sorta ella siasi, dovranno per ora presentarsi dagli stampatori cinque esemplari. Nelle Provincie questi esemplari saranno depositati presso le II. RR. Delegazioni, ed in Milano presso l'I. R. Ufficio di Censura.
- V. l'Appendice al Piano generale, art. VI. 11. Ogni librajo e venditore di stampe, ed ogni stampatore di libri od editore di stampe incise dovrà tenere un particolare registro, nel quale scriverà di mese in mese le opere ed incisioni date alle stampe, e per mezzo del quale farà altresì constare all'Ufficio di

V. §§ 1 e 2 delle Istruzioni per la manipolazione.

Revisione l'eseguita regolare consegna degli esemplari d'obbligo.

12. I libri le stampe e le carte incise che procedono dall'estero dovranno rivedersi dall'Ufficio di Censura. Perciò tutti i colli e le casse in cui si contengono siffatti oggetti, previa la visita pei riguardi di Finanza, verranno fatti trasportare a spese del proprietario dalla Dogana all'Ufficio di Censura. I colli e le casse saranno accompagnati da un commesso di Dogana, che sarà garante della loro consegna, e ritirerà la ricevuta da un Impiegato della Censura sulla bolletta di cui è apportatore, la quale si custodirà presso la Dogana in prova che la consegna ebbe luogo.

Nelle Provincie la revisione si farà dall'I.R. Censore e Revisore in una stanza che verrà a ciò destinata nelle rispettive Dogane.

V. § 3 *idem*.

13. I colli si apriranno nell'Ufficio di Censura alla presenza del librajo o del privato cui appartengono, o di chi li rappresenta. Il Capocensore visiterà di poi tutti i libri e li dividerà in tre classi: una di esse conterrà i permessi; l'altra i proibiti, in conseguenza d'essere stati altre volte censurati; la terza i nuovi e non ancora censurati.

V. § 4 *idem*.

14. I libri permessi verranno tosto consegnati al proprietario: i proibiti si tratterranno nell'Ufficio di Censura, e qualora essi appartengano ad un librajo, questi gli scriverà in presenza del Capocensore in un suo libro espressamente a ciò destinato, indicando il titolo dell'opera ed il numero degli esemplari. Indi il librajo riporrà i libri in un cancello del suo armadio.

V. §§ 4 e 31 delle Istruzioni per la manipolazione.

15. Ogni commerciante di libri deve provvedersi di un armadio, che starà nell'Ufficio di Censura, ove ne sarà custodita la chiave. Ogni volta che occorrerà d'introdurre dei libri nel detto armadio, il proprietario alla presenza del Capocensore descriverà sopra un apposito registro le opere, indicandone il titolo ed il numero degli esemplari. Quando occorra di levarne ne farà sempre, in presenza del Capocensore, l'opportuna annotazione sul registro.

V. § 32 *idem*.

16. Nel mentovato armadio si riporranno tanto le opere che debbon essere esaminate, quanto le opere proibite. Queste ultime potranno i commercianti di libri rispedirle due volte all'anno agli esteri librai, chiudendo i colli nell'Ufficio di Censura, e dandone ricevuta all'Ufficio stesso, nella quale siano indicati i colli, il loro marchio, il luogo cui si dirigono, ed il dazio di confine per cui debbono passare. L'Ufficio di Censura darà in cambio al commerciante una dichiarazione per la Dogana, e muniti i colli del suggello d'ufficio, ne autorizzerà il trasporto alla Dogana stessa a cui verranno consegnati da un messo della Censura. La Dogana poi farà pervenire intatti i detti colli al di là del confine indicato.

V. § 5 *idem*.

17. Di tutte le opere nuove il Capocensore riterrà un esemplare. Gli altri esemplari verranno riposti dal librajo in un cancello del suo armadio a ciò destinato.

V. § 24 *idem*.

18. I libri proibiti verranno riposti e conservati nell'armadio del rispettivo stampatore, il quale ne farà l'annotazione al suo libro.

V. § 25 *idem*.

19. Non sarà lecito ad uno stampatore o librajo di estrarre dal suo armadio alcun esemplare senza la superiore permissione. In tal caso egli ne leverà la quantità permessa, e la cancellerà dal libro in presenza del Capocensore, scrivendo a chi e quando ne abbia fatta la vendita, e consegnando in seguito il numero di esemplari alla persona che ne ottenne la permissione dall'Aulico Dicastero di Censura.

V. § 26 *idem*.

20. Il documento di permissione che vien concesso dall'Aulico Dicastero giugne all'Ufficio di Censura ne' modi seguenti:

O per mezzo degli avventori de' librai, i quali ordinariamente vengono in cognizione dell'esistenza de' libri per mezzo delle gazzette estere, e bramano di farne acquisto;

O per mezzo di viaggiatori, i libri dei quali vengono riveduti all'Ufficio di Censura: i proibiti rimangono presso l'Ufficio sino alla partenza del viaggiatore, al quale vengono allora riconsegnati nel modo che si dirà in appresso;

O finalmente per mezzo de' privati, ai quali vengono trasmessi i libri dall'estero.

V. § 27 delle Istruzioni per la manipolazione.

21. Per avere tal permissione dovrà presentare al Governo una supplica coll'indicazione del nome, cognome e carattere del petente, dal quale debb'essere scritta e sottoscritta, e munita del suo suggello.

Se il petente è avventore di qualche librajo, dovrà essere indicato anche il nome di quest'ultimo.

V. § 33 *idem*.

22. I libri che sono di transito non vengono riveduti in Milano, ma si trasmettono ai rispettivi Censori nelle Provincie nel seguente modo: O i proprietarj sono librai che derivano libri dall'estero per mandarli ai librai in provincia, o sono viaggiatori che passano e bramano di far rivedere i loro libri nel luogo di loro dimora nell'interno della Monarchia.

V. § 34 *idem*.

23. Nel primo caso il librajo deve dare una reversale, e nel secondo caso deve darla pel viaggiatore un negoziante stabilito in città, onde possa versare una guarentia [sic] in caso di trasgressione. Questa reversale deve contenere il nome di chi spedisce e di chi riceve il collo, col segno e numero, ed il luogo ov'è diretto, e dove brama che i libri sieno riveduti.

V. § 35 *idem*.

24. Il proprietario o librajo ottiene dall'Ufficio di Censura un assegno presso il rispettivo Censore del luogo ove debb'esserne fatta la revisione. Il collo viene indi munito del suggello dell'Ufficio di Censura e

consegnato a chi lo trasporta in un coll'assegno, il quale, seguita la revisione, viene rispedito colla sottoscrizione del rispettivo Revisore allo stampatore o negoziante, che lo presenta poi alla Censura, dalla quale ottiene di ritorno la sua reversale.

25. Rispetto ai giornali o fogli periodici esteri che sortono a quinterneti, e riguardo ai fogli letterarj, poichè anch'essi cadono sotto la categoria de' libri, così debbono trattarsi come tali; colla sola differenza che per questi l'Ufficio di Censura tiene per la più facile revisione protocolli particolari, e che i librai presentano annualmente l'elenco de' prenumerati, ai quali dietro loro domanda viene data dal Governo la permissione per tutto l'anno. Essi ricevono in conseguenza anche i pezzi proibiti, i quali sogliono segnarsi col *continuantibus erga schedam*, qualora però per particolari circostanze per l'uno o per l'altro pezzo non venisse fatta un'espressa esclusiva proibizione.

V. § 52 delle Istruzioni per la manipolazione.

26. Nel presentare al Censore il primo esemplare della gazzetta, l'editore della quale abbia il diritto d'inserire in essa gli avvisi delle Autorità politiche, giudiziarie o commerciali, dovrà lo stampatore unirvi il manoscritto procedente dalla rispettiva Autorità, onde il Censore possa verificarlo. Fatte dal Censore della gazzetta le correzioni, vi apporrà in fine l'*imprimatur* coll'aggiunta del suo nome; ciò che avrà luogo anche per gli altri fogli volanti.

V. §§ 53, 54 *idem* e § 41 del Piano generale.

27. Ne' cataloghi de' libri il Capocensore pone la sua sottoscrizione coll'*imprimatur*, e se alcuni titoli vengono cancellati, vi aggiugne *omissis deletis*. Lo stampatore reca in seguito un secondo abbozzo di stampa al Capocensore, il quale lo scorre un'altra volta per accertarsi che non sia rimasto nel catalogo alcuno de' titoli cancellati, indi accorda l'*imprimatur* su questo secondo abbozzo, ed allora soltanto può essere il catalogo regolarmente stampato.

V. § 59 delle Istruzioni per la manipolazione.

28. I fogli volanti di qualunque sorta dovranno ottenere, oltre la revisione del Censore, anche l'*imprimatur* dall'I. R. Delegato, il quale dovrà essere dal Censore stesso consultato in ogni caso dubbio.

V. § 91 del Piano generale.

29. Ogni stampatore è obbligato di partecipare alla Polizia, subito dopo la ricevuta delle presenti istruzioni, il numero de' torchi di cui è possessore, e il luogo in cui sono situati. Niuno potrà aumentarne il numero, nè vendere o trasferire i torchi da un luogo all'altro senza la previa permissione della Polizia. La compra dei torchi non può farsi che da persone della professione e debitamente autorizzate all'esercizio della medesima. Cessando uno stampatore dall'esercizio della sua professione, la Polizia provvede perchè non si faccia uso de' torchi sino a che il

successore non sia legittimamente autorizzato all'esercizio medesimo.

Le pene a cui soggiacciono i contravventori alle Leggi ed ai Regolamenti di Censura sono determinate dal Codice penale austriaco nella parte II, cap. V, il di cui estratto è posto a piedi dell'antecedente Notificazione.

Milano, il 18 luglio 1818.

ALLEGATO D.

Convenzione tra l'Austria e la Sardegna per la garanzia della proprietà letteraria ed artistica.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.



NOTIFICAZIONE.

Inerendo agli ordini recati dall'ossequiato Dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica unita in data 12 luglio prossimo passato, n.º 21067-1653, si deduce a notizia del Pubblico la Convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il Re di Sardegna in data 22 maggio anno corrente, le cui ratificazioni furono concambiate a Vienna il giorno 10 giugno prossimo passato, concernente la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche pubblicate negli Stati rispettivi.

Milano, il 25 agosto 1840.

IL CONTE DI HARTIG,
GOVERNATORE.

GIUDICI, *Consigliere di Governo.*

NOS FERDINANDUS PRIMUS,

Divina favente Clementia

AUSTRIÆ IMPERATOR ;

*Hungariæ et Bohemiæ Rex, hujus nominis quintus ;
Rex Lombardiæ et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiæ,
Slavoniæ, Galiciæ, Lodomeriæ et Illiriæ etc. ; Archidux
Austriæ ; Dux Lotharingiæ, Salisburgi, Styriæ,
Carinthiæ et Carniolæ, superioris et inferioris Silesiæ ;
Magnus Princeps Transilvaniæ ; Marchio Moraviæ ;
Comes Habsburgi et Tirolis etc.*

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, vigore præsentium facimus :

Posteaquam a Nostro et a Plenipotentiaro Serenissimi ac Potentissimi Regis Sardiniae die 22 maji anni currentis specialis Conventio, fine proprietatis respectivorum subditorum quoad producta litterarum et artium, publica protectione mutuo assecurandæ, Viennæ inita et signata fuit tenoris sequentis:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, ecc. ecc. e Sua Maestà il Re di Sardegna, ecc. ecc., ugualmente intente a favorire e proteggere le scienze e le arti, non che ad incoraggiare le utili intraprese, si sono, di

comune accordo, determinate a guarentire agli autori, durante la loro vita, la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche pubblicate negli Stati rispettivi, non che di fissare il tempo durante il quale i loro eredi continueranno a goderne, con istabilire a questo effetto i mezzi più efficaci onde impedire la contraffazione; hanno le Maestà Loro a tal fine nominato per Loro plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Sua Altezza il Principe Clemente Venceslao Lotario di Metternich-Winneburg, Duca di Portella, Conte di Königswart, Grande di Spagna di prima Classe, Cavaliere del Toson d'oro, Gran Croce dell'Ordine di S. Stefano d'Ungheria e della decorazione pel Merito civile, Cavaliere del Supremo Ordine della Santissima Annunziata, ecc., Ciambellano, Consigliere intimo attuale di S. M. I. R. A., suo Ministro di Stato e delle Conferenze, Cancelliere di Corte, di Stato e della Casa Imperiale, ecc., e

Sua Maestà il Re di Sardegna, il Signor Don Vittorio Amedeo Balbo-Bertone, Conte di Sambuy, Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione ed Ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro e dell'Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Maggior Generale nelle Regie Armate e Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. I. R. A.,

I quali, dopo esseri comunicate le loro plenipotenze ed averle ritrovate in buona e debita forma, hanna convenuto degli articoli seguenti:

Art. I. Le opere o produzioni dell'ingegno o dell'arte pubblicate negli Stati rispettivi costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o disporne durante tutta la loro vita; eglino soli o i loro aventi-causa hanno diritto di autorizzarne la pubblicazione.

II. Le opere teatrali sono eziandio proprietà dei loro autori e sono perciò, in quanto al pubblicarle e riprodurle, comprese nelle disposizioni dell'articolo primo.

Le opere teatrali non possono essere rappresentate che di consentimento dell'autore o degli aventi-causa, senza pregiudizio dei regolamenti stabiliti o da stabilirsi nell'uno e nell'altro Stato per la pubblica rappresentazione di dette opere.

III. Le traduzioni, fatte in uno degli Stati rispettivi, di manoscritti o d'opere pubblicate in lingua straniera fuori del territorio dei medesimi sono ugualmente considerate come produzioni originali, comprese nelle disposizioni dell'articolo primo. Sono parimente comprese nella disposizione dello stesso articolo le traduzioni, fatte in uno dei rispettivi Stati, di opere pubblicate nell'altro. Si eccettua il caso in cui l'autore, suddito di uno dei due Sovrani contraenti,

pubblicando la sua opera, annunzi in quella di volerne dare alla luce egli stesso una traduzione negli Stati medesimi, e con che ciò eseguisca nello spazio di sei mesi, nel qual caso egli conserverà anche per la traduzione tutti i suoi diritti d'autore.

IV. Non ostante le disposizioni dell'articolo primo, potranno liberamente riprodursi nei giornali e nelle opere periodiche gli articoli d'altri giornali o d'altre opere periodiche, purchè non eccedano tre fogli di stampa della loro prima pubblicazione, e che se ne indichi il fonte.

V. Gli autori di opere anonime o pseudonime ne sono considerati come autori fintantochè questi o i loro aventi-causi non abbiano fatto constare dei propri diritti.

VI. Ogni contraffazione delle opere, produzioni e dei componimenti musicali e teatrali, mentovati negli articoli 1, 2 e 3, è proibita nei due Stati.

VII. La contraffazione è l'azione per cui si riproduce con mezzi meccanici un'opera, in tutto od in parte, senza il consenso dell'autore o de' suoi aventi-causa.

VIII. V'ha contraffazione, nel senso dell'articolo precedente, non solo quando v'ha una somiglianza perfetta fra l'opera originale e l'opera riprodotta, ma eziandio quando sotto ad un medesimo titolo o sotto ad un titolo diverso v'ha identità d'oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine d'idee e la stessa distribuzione di parti.

L'opera posteriore è in questo caso considerata come contraffazione, quand'anche fosse stata notevolmente diminuita od accresciuta.

IX. Quando le riduzioni per diversi stromenti, gli estratti od altri adattamenti di composizioni musicali potranno riguardarsi come produzioni dell'ingegno, non verranno considerate come contraffazioni.

X. In quanto riguarda la contraffazione, ogni articolo di un'opera enciclopedica o periodica, eccedente i tre fogli di stampa, è considerato come un'opera da sè.

XI. L'autore di un'opera letteraria o scientifica ha diritto d'impedire l'usurpazione del titolo che ha scelto, allorchè la medesima può indurre il pubblico in errore sull'identità apparente dell'opera; ma in questo caso non v'ha contraffazione, e l'autore non ha ragione che ad una semplice indennità proporzionata al danno sofferto.

Nondimeno i titoli generali, come sarebbero *Dizionario, Vocabolario, Trattato, Commentario*, e la divisione di un'opera per ordine alfabetico non danno agli autori, che ne hanno usato, alcuna ragione d'impedire che altri autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo o collo stesso metodo di divisione.

XII. Le incisioni, litografie, medaglie, opere e forme di plastica godono del privilegio concesso alle opere d'arte in conformità dell'articolo primo. La contraffazione di tali oggetti è pertanto proibita, ma in questo caso non vi ha contraffazione se non quando la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l'opera originale, conservandone le medesime dimensioni.

Le pitture, le sculture, i disegni sono ugualmente compresi nella disposizione dell'articolo primo; ma le copie che se ne traessero alla mano, senza frode e senza opposizione dal canto del possessore, non costituiscono contraffazione, fuorchè quando il copista ha con dolo cercato d'indurre il pubblico in errore sull'identità della copia coll'originale.

XIII. Gli autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d'arti, e chi li rappresenta o ne ha causa possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle coll'incisione, col getto o con qualsivoglia altro mezzo meccanico, senza perderne la proprietà, salvo però il disposto dall'articolo precedente.

Ma alienandosi l'opera originale, il diritto d'autorizzarne la riproduzione si trasferisce nell'acquirente per goderne durante tutto il tempo per cui l'autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, salvo che sia stipulato il contrario.

XIV. La presente Convenzione non farà ostacolo alla libera riproduzione nei rispettivi Stati di opere che fossero già pubblicate in alcuni di essi prima che la detta Convenzione fosse posta in vigore, purchè la riproduzione abbia avuto cominciamento e sia stata legalmente autorizzata avanti di quel tempo.

Qualora però si fosse pubblicata parte di un'opera prima che la presente Convenzione fosse posta in esecuzione, e parte dopo, la riproduzione di questa ultima parte non sarà permessa che col consenso dell'autore o de' suoi aventi-causa, purchè i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell'opera, senza obbligarli all'acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori.

XV. Le persone in cui pregiudizio si è commessa contraffazione hanno diritto al risarcimento dei danni sofferti.

XVI. Oltre le pene pronunciate contro ai contraffattori dalle leggi dei due Stati, si ordinerà il sequestro e la distruzione degli esemplari e degli oggetti contraffatti, e così pure delle forme, stampe, dei rami, delle pietre e degli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione; tuttavia la parte lesa potrà chiedere che siffatti oggetti le vengano aggiudicati in tutto od in parte, in deduzione dell'indennità che le è dovuta.

XVII. Lo smercio d'opere o di cose contraffatte è assolutamente proibito nei due Stati sotto le pene

comminate nell'articolo precedente, il quale si applicherà eziandio ai casi in cui le contraffazioni fossero state preparate all'estero.

XVIII. Il diritto degli autori e dei loro aventi-causa passa agli eredi legittimi e testamentarij secondo le leggi degli Stati rispettivi. Questo diritto non può tuttavia mai devolversi per successione al Fisco, ed è riconosciuto e protetto nei due Stati per trent'anni dopo la morte dell'autore.

XIX. Per le opere postume il termine sopra fissato sarà esteso a quarant'anni dal giorno della pubblicazione delle medesime.

XX. Questo termine è esteso ad anni cinquanta dal giorno della pubblicazione per le opere pubblicate da corpi scientifici o da società di letterati.

XXI. Per le opere di più volumi e per quelle che si pubblicano a dispense, i tre termini sopra fissati non cominciano a decorrere per tutta l'opera che dalla pubblicazione dell'ultimo volume o dell'ultima dispensa, a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l'una e l'altra pubblicazione.

Riguardo alle collezioni o raccolte di opere o memorie distinte, i termini sopra citati non si computeranno che dalla pubblicazione di ciaschedun volume, salvo quanto è stabilito dalla prima parte del presente articolo pel caso in cui l'opera o la memoria che fa parte della collezione o raccolta fosse divisa in parecchi volumi.

XXII. Per le opere che l'autore avrà cominciato, e gli eredi avranno finito di pubblicare, il termine sarà di quarant'anni, come per le opere postume.

XXIII. Se l'autore è morto prima che il termine della cessione che avesse fatta de' suoi diritti sia scaduto, i suoi eredi, spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile che rimane, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

XXIV. Allo scadere dei termini fissati dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 le opere e le produzioni dell'ingegno e dell'arte caderanno nel dominio del Pubblico.

Gli atti emanati dai due Governi e le opere pubblicate da essi direttamente o d'ordine loro, qualora ciò risulti dalle opere medesime, continueranno però ad essere regolati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati.

XXV. I Governi contraenti si comunicheranno le leggi ed i regolamenti speciali che ciascuno sarà per adottare rispetto alla proprietà delle produzioni letterarie o scientifiche o delle opere d'arte, a fine di agevolare l'eseguimento della presente Convenzione negli Stati rispettivi. Eglino si comunicheranno del pari le disposizioni date dall'una Parte e dall'altra per determinare l'originalità d'una edizione o l'antiorità di data di un'opera d'arte.

XXVI. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno per nulla all'esercizio dei rispettivi diritti di censura e di proibizione, il quale continuerà ad aver luogo negli Stati rispettivi indipendentemente dalle stipulazioni surriferite, secondo le regole stabilite o da stabilirsi.

XXVII. I due Governo contraenti inviteranno gli altri Governi d'Italia ed il Cantone del Ticino ad aderire alla presente Convenzione. Questi pel solo fatto dell'adesione manifestata saranno considerati come Parti contraenti.

XXVIII. La presente Convenzione sarà in vigore per quattro anni decorrenti dal giorno dello scambio delle ratificazioni, ed inoltre per sei mesi successivi alla dichiarazione che l'una Parte facesse all'altra, spirati i quattro anni, di volere far cessare l'effetto della stessa Convenzione, o di procedere alla rinnovazione della medesima con quei miglioramenti che frattanto l'esperienza avrà suggerito. Ciascuna delle due Parti si riserva il diritto di far all'altra una simile dichiarazione, ed è per patto espresso stabilito fra le medesime che, spirati i sei mesi dopo la dichiarazione suddetta fatta dall'una Parte all'altra, la presente Convenzione e tutte le stipulazioni che vi sono contenute cesseranno di aver effetto.

XXIX. La presente Convenzione dovrà venire ratificata dalle Loro Maestà, ed il cambio delle ratificazioni si opererà in Vienna entro il termine di quattro settimane, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj l'hanno firmata e vi hanno apposto l'impronto del loro stemma.

Fatto in Vienna il 22 maggio 1840.

METTERNICH.
(L. S.)

DI SAMBUT.
(L. S.)

Nos visis et perpensis omnibus et singulis Conventionis hujus articulis, illos omnes ratos gratosque hisce habere declaramus, verbo Nostro Cæsareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quæ in illis continentur, fideliter executioni mandatuos esse. In quorum fidem, majusque robur, præsentis ratihabitionis tabulas manu Nostra signavimus et sigillo Nostro Cæsareo-Regio appresso firmari jussimus.

Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriæ die nona mensis junii, anno millesimo octingentesimo quadragésimo, Regnorum Nostrorum sexto.

FERDINANDUS.



METTERNICH

*Ad Mandatum Sacr. Cæs. Ac Reg. Apostolicæ
Majestatis proprium*

FRANCISCUS L. B. DE LEBZELTERN-COLLENBACH.

ALLEGATO E.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo i Governi Pontificio, Modenese e Lucchese col mezzo dei rispettivi Ministeri manifestata la loro adesione alla Convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il Re di Sardegna in data 22 maggio anno corrente e ratificata il 10 giugno prossimo passato, riguardante la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche pubblicate nei rispettivi Stati, ne consegua che in forza dell'articolo 27 della succitata Convenzione vengono quei Governi considerati dall'I. R. Governo Austriaco come parti contraenti per la durata della medesima, cioè fino al 10 giugno 1844 esclusivamente, ed inoltre pel tempo ulteriore di sei mesi fissato all'uopo dell'eventuale denuncia.

Tanto si porta a notizia del pubblico per comune intelligenza e norma in appendice alla Notificazione del giorno 25 agosto prossimo passato ed in adempimento agli ordini recati dall'ossequiato Aulico Dispaccio 26 novembre prossimo passato.

Milano, il 15 gennajo 1841.

**IL CONTE DI SALM,
VICEPRESIDENTE.**

Ab. G. GIUDICI, Consigliere di Governo.

ALLEGATO F.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Adempiendo agli ordini recati dall'ossequiato Aulico Dispaccio in data 30 dicembre p.^o p.^o, n.^o 162-15 ed in appendice alle Notificazioni Governative 3 agosto e 22 dicembre 1840, si porta a notizia del pubblico come i Governi della Toscana e di Parma, il primo mediante formale trattato del 31 ottobre p.^o p.^o, le cui ratificazioni furono concambiate a Firenze il 12 dicembre ultimo scorso, ed il secondo con la dichiarazione ministeriale in data di Parma 25 novembre p.^o p.^o, abbiano acceduto alla Convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il Re di Sardegna il 22 maggio e ratificata il 10 giugno 1840, concernente la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche pubblicate negli Stati rispettivi. Milano, il 20 febbrajo 1841.

**IL CONTE DI SALM,
VICEPRESIDENTE.**

Ab. G. GIUDICI, *Consigliere di Governo.*